UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 24 gennaio 1924** **Numero 20**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumentata di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 ⎫ per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 ⎭ spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire* ***TRE*** ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI* **(L. 120)** *per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese - Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). *— All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Reale 31 ottobre 1923 relativo al concorso per esami per talune categorie di personali civili delle Amministrazioni militari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio corrente, il numero dei posti messi a concorso per gli assistenti del genio, venne stampato di « 75 », mentre deve essere di « 73 », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2932.
Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923, fra l'Italia e l'Austria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio e di navigazione ed all'Accordo concernente le relazioni economiche tra le zone di frontiera, stipulati in Roma, addì 28 aprile 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, e ratificati il 7 luglio 1923.

Art. 2.

E' convertito in legge il decreto-legge in data 28 giugno 1923, n. 1389.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

N. B. — Il testo del Trattato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 5 luglio 1923 insieme al decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389.

LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2934.

Approvazione del Trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923, tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio, concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923, tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera.

Art. 2.

E' convertito in legge il Regio decreto 15 febbraio 1923, n. 243.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

N. B. — Il testo del Trattato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1923, insieme al R. decreto 15 febbraio 1923, n. 243.

LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2935.

Approvazione della Convenzione doganale e commerciale italo-canadese firmata a Londra il 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla qui annessa Convenzione doganale commerciale italo-canadese, firmata a Londra il 4 gennaio 1923, convalidandosi il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini inglesi d'oltremare, Imperatore delle Indie, desiderosi di estendere e facilitare le relazioni commerciali fra l'Italia e il Canadà, hanno determinato di concludere una Convenzione per questo scopo, ed hanno nominato i loro rispettivi Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia:

il signor Gabriele Preziosi, cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Incaricato d'affari di Sua Maestà il Re d'Italia in Londra; e

Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini inglesi d'oltremare, Imperatore delle Indie:

il molto onorevole marchese Curzon di Kedleston, K. G., principale Segretario di Stato per gli affari esteri di Sua Maestà Britannica;

l'onorevole William Stevens Fielding, membro del Consiglio privato di Sua Maestà il Re per il Canadà, membro del Parlamento del Canadà, Ministro delle finanze e ricevitore generale del Canadà;

l'onorevole Ernest Lapointe, membro dell'Onorevole Consiglio privato di Sua Maestà il Re per il Canadà, membro del Parlamento del Canadà, Ministro della marina e della pesca del Canadà.

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1.

A qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia importato nel Canadà ed a qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canadà importato in Italia, non saranno imposti diritti o gravami diversi o maggiori di quelli imposti su simili prodotti del suolo o dell'industria di qualsiasi altro Paese straniero; nè alcuna proibizione o restrizione sarà mantenuta o imposta sull'importazione di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria importato dall'Italia nel Canadà o di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria importato dal Canadà in Italia, senza che essa si estenda egualmente all'importazione degli eguali prodotti del suolo o dell'industria di qualsiasi altro Paese. Quest'ultima disposizione non è applicabile alle proibizioni sanitarie ed altre reclamate dalla necessità di tutelare l'incolumità delle persone, o del bestiame, o di piante utili all'agricoltura.

Art. 2.

A qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia a destinazione del Canadà ed a qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canadà a destinazione dell'Italia non saranno imposti diritti o gravami diversi o maggiori di quelli che si esigono sull'eguale prodotto a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero; nè alcun divieto o restrizione sarà imposto all'esportazione di qualsiasi prodotto dall'Italia a destinazione del Canadà o dal Canadà a destinazione dell'Italia, che non debba estendersi egualmente all'esportazione degli eguali prodotti a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero.

Art. 3.

Qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia che passi in transito attraverso il Canadà e qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canadà che passi in transito attraverso l'Italia, saranno reciprocamente esenti da qualunque tassa di transito, sia che il passaggio avvenga direttamente, sia che durante il transito i prodotti suddetti siano scaricati, messi a magazzino o ricaricati.

Art. 4.

E' inteso che in tutti i casi riferentisi all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, il Canadà concede all'Italia e l'Italia concede al Canadà il trattamento della Nazione più favorita.

Art. 5.

La parola « Italia » ogni qualvolta usata in questa Convenzione dovrà intendersi includa anche le Colonie ed i Possedimenti dell'Italia.

La presente Convenzione, dopo essere stata approvata dal Parlamento canadese e dalla competente autorità italiana, sarà ratificata e le ratifiche relative verranno scambiate a Londra quanto prima possibile. Essa entrerà in vigore immediatamente dopo la ratifica e vincolerà le Parti contraenti per quattro anni dalla data

della sua entrata in vigore. Qualora allo spirare del detto termine nessuna delle due Parti contraenti avesse notificato all'altra, con preavviso di dodici mesi, la sua intenzione di far cessare la presente Convenzione, questa continuerà a rimanere in vigore fino allo spirare di un anno dalla data alla quale una delle due Parti avesse notificato all'altra la sua intenzione di cessarla.

In fede di che i Plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione in lingua italiana ed inglese e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Fatto a Londra, il 4 di gennaio 1923.

(L. S.) GABRIELE PREZIOSI.
(L. S.) CURZON OF KEDLESTON.
(L. S.) W. S. FIELDING.
(L. S.) ERNEST LAPOINTE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1924, n. 14.

Norme regolamentari per l'avanzamento nei vari gradi della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, portante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Vista la legge sull'avanzamento del Regio esercito 2 luglio 1896, n. 254, e le sue successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esperimento di abilità e di cultura professionale, al quale devono essere sottoposti i tenenti colonnelli della Regia guardia di finanza aspiranti all'avanzamento, consiste:

1° Nell'ispezione completa di uno o due circoli designati dal comandante generale del corpo, e sulla quale ispezione sarà compilata dal candidato una relazione che verrà poi discussa davanti alla Commissione di cui all'art. 8;

2° In un esperimento pratico di comando ed impiego tattico di più battaglioni, in cui il candidato dovrà dare prova del suo grado di cultura militare. Discussione sulle disposizioni date sul terreno per dimostrare capacità a ragionare in forma chiara e corretta su questioni di arte militare, e sul governo degli uomini in tempo di pace ed in tempo di guerra.

Art. 2.

L'esperimento al quale devono essere sottoposti i capitani della Regia guardia di finanza, aspiranti all'avanzamento ad anzianità, ha luogo presso il Comando generale del corpo, e consiste nelle due prove seguenti:

a) esercitazioni di comando ed impiego tattico del battaglione di fanteria;

b) discussione orale di questioni riflettenti le leggi, i regolamenti e le istruzioni generali e speciali del corpo.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà pronunziato a scrutinio segreto facendo seguire, all'eventuale giudizio di idoneo, la qualifica di *buono* o di *ottimo*.

Sono dispensati dalle due prove sopra indicate i capitani del corpo che abbiano frequentato con buon esito la Scuola di guerra.

Art. 3.

I capitani della Regia guardia di finanza aspiranti all'avanzamento a scelta, devono essere sottoposti ad un esperimento preliminare e ad uno definitivo.

L'esperimento preliminare verrà sostenuto insieme coi capitani aspiranti all'avanzamento ad anzianità e le norme, i programmi e le Commissioni sperimentatrici saranno quelli stabiliti per tale avanzamento.

I soli candidati che avranno riportato la qualifica di ottimo o che avranno frequentato con buon esito la Scuola di guerra saranno ammessi all'esperimento definitivo, che consterà:

a) di una prova scritta di cultura giuridica ed economica, in cui il candidato dovrà svolgere un tema scelto fra i vari propostigli dalla Commissione sperimentatrice;

b) di una prova scritta di cultura professionale, nella quale il candidato dovrà dimostrare un'estesa conoscenza teorico-pratica del servizio del corpo, svolgendo un tema fra i vari propostigli dalla Commissione sperimentatrice.

Art. 4.

Per ottenere l'avanzamento a scelta al grado di capitano i tenenti, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, devono possedere in grado più elevato tutte le qualità richieste per l'avanzamento ad anzianità ed avere superato due prove scritte, di cui una di cultura generale e l'altra di cultura professionale, ed un esperimento orale.

Perchè i tenenti possano essere ammessi agli esami di avanzamento a scelta è condizione assoluta che abbiano il giudizio sommario di ottimo da almeno tre anni e che le autorità incaricate in via normale della compilazione delle note caratteristiche di ciascun candidato, esprimano preliminarmente parere favorevole all'accoglimento della domanda.

Art. 5.

Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del grado di maresciallo maggiore e di quello di maresciallo rispettivamente i marescialli capi ed i brigadieri che, oltre ai requisiti stabiliti abbiano nell'ultimo biennio riportato il giudizio sommario non inferiore a *buono tre* ed il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche.

Art. 6.

Possono presentarsi all'esperimento per l'ammissione alla scuola allievi sottufficiali i militari di truppa che, oltre ai requisiti stabiliti abbiano nell'ultimo anno di servizio riportato il giudizio sommario non inferiore a *buono* ed ottengano il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche.

Possono essere ammessi agli esami di concorso per la scuola allievi ufficiali i sottufficiali che, oltre ai requisiti richiesti, abbiano nell'ultimo biennio riportato il giudizio sommario non inferiore a *buono tre* ed ottengano il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche.

Art. 7.

Le norme per l'ammissione, la frequenza, la durata e gli esami finali e di passaggio dei corsi d'istruzione per gli allievi guardie, gli allievi sottufficiali e gli allievi ufficiali sono, al pari dei programmi da svolgersi durante i corsi stessi, stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 8.

Per gli avanzamenti da conferirsi mediante esami od esperimenti, le norme ed i programmi degli esami o degli esperimenti sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Con decreto Ministeriale è del pari determinata la composizione della Commissione che, per ciascun grado, deve esprimere il giudizio sugli esami o sugli esperimenti.

Art. 9.

I requisiti di anzianità di età o di servizio, prescritti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e allievi sottufficiali, dovranno essere posseduti dagli aspiranti all'inizio dei corsi stessi, la cui data sarà di volta in volta determinata dal Comando generale.

L'ordine di classificazione nei quadri di avanzamento dei promuovibili per esame ai gradi di sottobrigadiere e di sottotenente sarà determinato esclusivamente dalla somma dei punti di merito ottenuti da ciascun candidato nelle prove finali dei rispettivi corsi.

L'ordine di classificazione nei quadri di avanzamento dei promuovibili ai gradi di maresciallo e di maresciallo maggiore sarà dato, invece, dalla somma dei punti di merito ottenuti negli esami con quelli di anzianità di grado, considerando per un punto ogni anno di anzianità di grado o la frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 10.

La promozione al grado di sottobrigadiere si fa sulla base di due quadri di avanzamento, di cui uno per merito di esame e uno per distinti servizi, e mediante una serie di dieci turni, dei quali i primi nove spettano ai riconosciuti idonei per esame al compimento del corso d'istruzione, ed il decimo turno agli appuntati riconosciuti meritevoli della promozione per distinti servizi. In mancanza di promuovibili per questo ultimo turno i posti disponibili saranno devoluti all'avanzamento normale.

Art. 11.

I sottufficiali e gli appuntati retrocessi o rimossi dal grado, non prosciolti dal servizio, possono essere reintegrati su proposta delle Commissioni di avanzamento, dopo un anno almeno di ottima condotta dalla data di retrocessione o rimozione.

Art. 12.

Il riammesso nella Regia guardia di finanza, che durante la precedente permanenza nel corpo copriva un grado, potrà esserne nuovamente investito se all'atto della riammissione esistono vacanze in quel grado; altrimenti attenderà che vi siano posti disponibili.

Se aveva, invece, superato gli esami per l'avanzamento ad un grado potrà essere inscritto subito nel relativo quadro di avanzamento, prendendovi però l'ultimo posto, per essere promosso a suo turno.

Art. 13.

Dell'idoneità all'avanzamento, sia a scelta o sia ad anzianità, dei militari della Regia guardia di finanza giudicano in primo grado le autorità alle quali spetta in via normale la compilazione delle note caratteristiche dei militari da proporsi.

Gli specchi di proposte compilati dalle autorità anzidette vengono trasmessi gerarchicamente al Comando generale del corpo, che li sottopone al giudizio di una Commissione superiore composta nel modo seguente:

a) per gli avanzamenti da farsi a titolo di scelta o per merito eccezionale nei vari gradi di ufficiale, del comandante generale e dei generali del corpo compreso quello del Regio esercito a disposizione. La Commissione stessa si intenderà legalmente costituita coll'intervento di almeno quattro dei suoi membri compreso il presidente ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove abbia riportato più di un voto contrario;

b) per gli avanzamenti ad anzianità nei vari gradi di ufficiale, del comandante generale o, in sua vece, del comandante in 2° e di due generali di brigata del corpo o dell'Esercito;

c) per gli avanzamenti nei gradi di sottufficiale e di appuntato, di un colonnello, presidente, e di due tenenti colonnelli o maggiori, membri.

Art. 14.

Le Commissioni superiori d'avanzamento per gli ufficiali sono nominate con decreto Ministeriale; quelle per i sottufficiali e gli appuntati, con ordinanza del comandante generale del corpo.

I limiti di anzianità fino ai quali si possono estendere le proposte di avanzamentò nei vari gradi della Regia guardia di finanza sono annualmente determinati dal comandante generale del corpo.

I quadri di avanzamento sono approvati e resi esecutivi mediante decreto del Ministro per le finanze per gli ufficiali, e mediante ordinanza del comandante generale del corpo per i sottufficiali e la truppa.

Art. 15.

Il presente decreto, col quale restano abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie, entra in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 243. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 15.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale della Regia legazione a Belgrado.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le regioni della Stiria facenti parte del Regno dei serbi-croati e sloveni e quelle della Muria, comprese fra la Mur e la Drava, e della Carniola, dalla circoscrizione territoriale del Nostro consolato a Zagabria, passano a quella della Nostra legazione a Belgrado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 257. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2919.

Rapporti tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed i Comuni, Enti ed aziende private interessate alla istituzione ed all'esercizio di servizi rurali per il trasporto e lo scambio dei dispacci e dei pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuta la convenienza di regolare i rapporti fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed i Comuni, gli Enti e le aziende private che richiedano la istituzione di servizi rurali od un migliore assetto di quelli esistenti;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Su richiesta di Comuni, altri Enti od aziende private, che vi abbiano interesse, possono essere stipulate tra i Comuni, gli Enti e le aziende anzidette da una parte e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dall'altra, speciali convenzioni aventi per iscopo di provvedere anche nelle località dove esistano stabilimenti postali, alla istituzione od all'esercizio di servizi rurali atti ad assicurare il regolare trasporto e scambio dei dispacci e dei pacchi postali.

Art. 2.

Nelle convenzioni di cui all'articolo precedente sarà stabilito il reparto della spesa a carico delle parti contraenti, nonchè la modalità dei pagamenti, da effettuarsi alle persone incaricate della esecuzione materiale dei predetti servizi.

Art. 3.

Le convenzioni suindicate, quando siano stipulate su richiesta di Comuni, devono essere autorizzate ed approvate nei modi e con le forme prescritte dalla legge provinciale e comunale.

Le convenzioni stesse non sono esecutive se non dopo che sia intervenuta l'approvazione definitiva del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

Le persone incaricate di eseguire materialmente i servizi contemplati nelle anzidette convenzioni devono essere prescelte di concerto con le competenti Direzioni compartimentali delle poste e dei telegrafi ed assumono tutti gli obblighi inerenti agli agenti rurali.

A garanzia della esecuzione degli obblighi contrattuali il contraente che non sia Ente pubblico, deve versare all'Amministrazione a titolo di deposito, una congrua cauzione da determinarsi all'atto della stipulazione del contratto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 138. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2929.

Autorizzazione per l'acquisto o la costruzione ed arredamento di edifici ad uso di sede di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero, per un onere complessivo di L. 64,000,000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'urgente necessità di provvedere all'acquisto o costruzione di edifici per uso di sede di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero in quelle residenze tuttora sprovviste di stabili demaniali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere all'acquisto o alla costruzione ed arredamento di edifici ad uso di sede di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero per un onere complessivo di L. 64,000,000.

Art. 2.

Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto alle conseguenti variazioni nel bilancio del Ministero degli affari esteri a misura che esse si renderanno necessarie secondo lo svolgimento del programma di sistemazione delle sedi di cui si tratta.

Art. 3.

A mano a mano che le Regie rappresentanze andranno ad occupare le nuove sedi, sarà provveduto, con decreto dello stesso Ministro per le finanze, alla corrispondente riduzione dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero degli affari esteri pel pagamento dei relativi fitti.

Art. 4.

Per tutto quanto concerne l'esecuzione del presente è data facoltà al Governo del Re di derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti e di opere pubbliche.

Art. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 148. — GRANATA

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1923, n. 2937.

Regolarizzazione delle occupazioni di terreni effettuate prima e durante la guerra per opere militari nella ex zona di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, con più spedita procedura, alla regolarizzazione delle occupazioni di immobili effettuate prima e durante la guerra, per opere militari nella ex zona di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori relativi alla costruzione di strade e di altre opere militari eseguite prima e durante la guerra da Enti militari territoriali o mobilitati nel territorio compreso entro l'antico confine del Regno e facente parte delle provincie di Novara, Como, Milano, Bergamo, Sondrio, Brescia, Cremona, Mantova, Modena, Bologna, Forlì, Ravenna, Ferrara, Rovigo, Padova, Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Belluno, e del Friuli.

Il Ministero della guerra determina quali strade ed opere militari debbono essere conservate nell'interesse della difesa.

Tale determinazione viene resa di pubblica ragione dalle Direzioni del genio militare con apposito manifesto da pubblicarsi negli albi pretori e nei luoghi di pubblica frequenza dei Comuni nel cui territorio si trovano le strade stesse nonchè di quelli circonvicini.

Per le espropriazioni definitive degli immobili occupati, anche senza alcuna formalità, e che devono essere conservati nell'interesse della difesa, si osserveranno le norme indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La competente Direzione del genio militare incaricherà uno o più ingegneri o periti agrimensori, liberi professionisti, di rilevare, per ciascun Comune, la consistenza e formare il piano parcellare dei fondi occupati, nonchè di compilare l'elenco descrittivo dei fondi stessi indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, il numero di mappa, il nome, cognome, paternità e domicilio dei proprietari iscritti nei registri catastali e, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, e inoltre, ove occorra, anche il nome, cognome, paternità e domicilio del proprietario indicato nell'art. 4.

Art. 3.

Il perito renderà di pubblica ragione il giorno nel quale si recherà sul posto per iniziare le operazioni suindicate, mediante avviso che farà affiggere, almeno dieci giorni prima, nell'albo pretorio e nei luoghi di pubblica frequenza del Comune in cui sono situati i beni da espropriare, con l'invito ai proprietari ed altri interessati di assistere alle operazioni.

I proprietari e gli altri interessati possono intervenirvi personalmente o mediante rappresentanti muniti di delega redatta in carta semplice e sottoscritta dai relativi mandanti.

La consistenza dei fondi, da desumersi dalle restanti parti o dai fondi circonvicini e da attendibili informazioni, sarà fatta risultare da apposito verbale contenente tutte le indicazioni sulla natura e condizioni dell'immobile che possano servire per la sua valutazione.

I proprietari possono farvi inserire le osservazioni che credono nel loro interesse e la richiesta di cui all'articolo 23 della legge sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità.

Il detto verbale sarà sottoscritto dai proprietari e dagli altri interessati.

Art. 4.

Il proprietario attuale del fondo da espropriare, qualora sia diverso da quello risultante dal catasto o dai ruoli della imposta fondiaria, potrà esibire al perito, all'atto del sopraluogo, o nel perentorio termine successivo di venti giorni, un atto notorio attestante essere egli il vero ed esclusivo proprietario.

Art. 5.

Compiute le operazioni indicate negli artocoli 2 e 3 del presente decreto il perito trasmette gli atti alla Direzione del Genio militare. Questa, riconosciutili regolari, approva l'elenco descrittivo di cui all'art. 2 designando in tal modo le proprietà private che, per la conservazione delle singole strade, ed opere, debbono essere espropriate.

Contro tale designazione non è ammesso verun richiamo in via giudiziaria od amministrativa.

Art. 6.

Per ciascuno degli immobili designati il perito determina, a norma degli articoli 39 e 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e in un congruo periodo di tempo, che sarà, di volta in volta, stabilito dalla Direzione del genio) l'indennità di espropriazione a mezzo di apposita relazione di stima e, dopo averla asseverata con giuramento dinanzi al pretore, la deposita presso la Prefettura insieme col piano parcellare dei fondi, col casellario che determina la loro superficie, con i verbali relativi alla loro consistenza e con l'elenco descrittivo.

La detta relazione tiene luogo, per tutti gli effetti, della perizia indicata nell'art. 32 della citata legge.

Art. 7.

Il prefetto fa inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia l'elenco descrittivo dei fondi da espropriare di cui l'art. 2, omettendo l'indicazione dei confini e segnando accanto a ciascun fondo l'ammontare della indennità stabilita.

Per i fondi la cui indennità non superi L. 6000, ed ove ricorra una delle ipotesi previste nel secondo alinea dell'articolo 12, l'elenco conterrà anche l'avvertimento che, in mancanza di opposizioni ai sensi dell'art. 11, l'indennità sarà pagata direttamente al proprietario indicato nel cennato art. 12.

Il prefetto disporrà anche che contemporaneamente alla inserzione sul Foglio degli annunzi legali sia data all'elenco una maggiore diffusione a mezzo dei giornali locali e con manifesti in luoghi di pubblica frequenza.

Art. 8.

Il prefetto ordina pure che la relazione di stima, corredata da tutti gli atti indicati nell'articolo 6, resti depositata presso l'ufficio comunale per il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui al comma seguente.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso devono essere annunziati dal sindaco mediante avviso da pubblicarsi nell'albo pretorio del Comune e da comunicarsi alla competente Direzione del genio militare.

Il sindaco notificherà, nel termine massimo di dieci giorni, a mezzo del messo comunale, a ciascuno dei proprietari indicati nell'elenco di cui all'art. 2, l'avvenuto deposito della relazione peritale e l'ammontare dell'indennità di espropriazione stabilita per ciascun fondo.

Adempiute le formalità indicate nel presente articolo, il sindaco trasmette al prefetto tutti gli atti con i documenti attestanti le avvenute notificazioni di cui al precedente capoverso.

Art. 9.

Nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello fissato nella prima parte dell'articolo precedente tanto il proprietario espropriato quanto l'Amministrazione espropriante possono ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente per valore contro la determinazione dell'indennità fatta dal perito.

L'atto di opposizione dovrà essere notificato tanto, a seconda dei casi, all'espropriante o all'espropriato, quanto al prefetto, per conoscenza.

Art. 10.

Nel termine di sessanta giorni dalla inserzione sul Foglio degli annunzi legali della provincia, prevista nella prima parte dell'art. 7, coloro che hanno ragione di esperire sulla indennità possono impugnarla come insufficiente nei modi indicati nel precedente articolo.

Art. 11.

Nello stesso termine di sessanta giorni dalla inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia prevista nella prima parte dell'art. 7, coloro che ritengono di aver diritto, in tutto o in parte, al pagamento delle indennità non superiori alle L. 6000 devono notificare alla Prefettura, a mezzo di ufficiale giudiziario, un atto di opposizione nel quale specifichino le loro ragioni e diffidino il Prefetto stesso a non pagare le indennità alla persona indicata nell'art. 12.

Art. 12.

Trascorsi i termini indicati negli articoli 9 e 10 senza che sia proposta opposizione, l'indennità si riterrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

In tal caso, ove l'indennità non superi la cifra di L. 6000, e sempre quando non sia stata prodotta opposizione ai sensi dell'art. 11, il prefetto ne autorizza il pagamento diretto insieme coi relativi interessi:

a) al proprietario iscritto nei registri catastali e, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, qualora non sia stato presentato da alcuno l'atto notorio previsto dall'art. 4;

b) al proprietario attuale che abbia presentato il cennato atto notorio, qualora il proprietario risultante dal catasto o dai ruoli delle imposte non sia intervenuto al sopraluogo di cui all'art. 3, nè sia stato esibito, nel termine di legge, altro atto notorio in contraddizione col primo.

Qualora l'indennità superi la cifra di L. 6000 o quando sia stata prodotta opposizione avverso la determinazione dell'indennità, il prefetto emetterà ordinanza di deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti, a termini dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 13.

Il pagamento diretto autorizzato a termini dell'articolo precedente s'intende sempre fatto senza responsabilità alcuna nè del prefetto nè dell'Amministrazione espropriante, salva però restando l'eventuale azione degli interessati a norma della legge comune verso chi abbia indebitamente riscosso.

Art. 14.

L'ordinanza del prefetto, autorizzante il pagamento diretto della indennità nei casi stabiliti dal precedente art. 12, dovrà essere pubblicata nei modi previsti dall'art. 7 della presente legge.

Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza prefettizia nel Foglio degli annunzi legali della provincia, l'ufficio del genio militare verserà il prezzo direttamente nelle mani dell'avente diritto, ovvero, qualora l'interessato non si presentasse a riscuotere tale prezzo entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine suddetto, verserà la somma nella Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'espropriando, rimanendo così l'Amministrazione militare esonerata da qualsiasi responsabilità e da ulteriori obblighi verso gli interessati.

Nell'ordinanza prefettizia sarà espressamente indicato che nel caso della mancata riscossione del prezzo entro il suindicato termine di 90 giorni, sarà effettuato il versamento nella Cassa depositi e prestiti.

Art. 15.

Eseguito il deposito, nei casi previsti dagli articoli 12 e 14 o effettuato il pagamento diretto, negli altri casi, il Prefetto pronuncia l'espropriazione degli immobili.

Art. 16.

Qualora non occorra addivenire all'espropriazione di immobili occupati per i lavori indicati nell'art. 1, la competente Direzione del genio militare incaricherà uno o più ingegneri o periti agrimensori di rilevare per ciascun Comune l'entità dei danni arrecati dalla temporanea occupazione e determinare, a norma dell'art. 68 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'indennità dovuta ai singoli proprietari.

In tal caso si osserveranno le disposizioni degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, con le modificazioni risultanti dai seguenti articoli 17 e 18.

Art. 17.

Per l'esecuzione delle operazioni affidategli con l'articolo precedente il perito:

a) invece del verbale di consistenza di cui all'art. 3, compila un verbale dal quale risultino tutti gli elementi di fatto relativi alla natura e all'entità dei danni subìti dai fondi occupati;

b) determina l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei fondi predetti per l'occupazione temporanea;

c) compila l'elenco dei fondi temporaneamente occupati, indicandone il numero di mappa, l'allibramento, la natura, il nome e cognome, paternità e domicilio dei proprietari iscritti nei registri catastali, e, in difetto, nei ruoli della imposta fondiaria e inoltre, ove occorra, anche il nome, cognome, paternità, e domicilio dei proprietari indicati nell'articolo 4, segnando accanto a ciascun fondo l'ammontare della indennità stabilita.

Art. 18.

Il pagamento diretto delle indennità di occupazione sarà autorizzato dal Prefetto, nei casi previsti nell'art. 12, qualunque sia l'ammontare della medesima.

Art. 19.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto saranno applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto non siano incompatibili colle norme precedenti.

Art. 20.

A tutte le spese necessarie per le perizie e per le altre operazioni di espropriazione, per il pagamento diretto delle indennità di esproprio e relativi interessi di cui all'art. 12, nonchè delle indennità di occupazione temporanea di cui all'articolo 18, per rimborso di imposte, per la delimitazione dei confini delle zone espropriate ed a qualsiasi altra spesa inerente alla esecuzione del presente decreto, provvederanno le Direzioni del genio militare con fondi che saranno loro anticipati dal Ministero della guerra, nella misura del bisogno, mediante mandati a carico del capitolo straordinario « Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni ».

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 156 — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 2962.

Autorizzazione ai Comuni a riscuotere il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni che, in aggiunta al servizio obbligatorio di nettezza dell'abitato, provvedono a proprie spese e con l'osservanza di opportune norme igieniche, deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dal Prefetto, sentito il parere del medico provinciale, al servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche, sono autorizzati a riscuotere, in base a tariffa, il corrispettivo di quest'ultimo servizio.

L'ammontare complessivo dei corrispettivi per ciascun anno non può superare la somma inscritta nel bilancio comunale dell'anno stesso quale spesa effettiva pel detto servizio.

Art. 2.

Il corrispettivo è dovuto dagli inquilini di case e di appartamenti e dai conduttori di locali a qualunque uso adibiti.

Non sono tenuti al pagamento del corrispettivo coloro che non profittano del servizio comunale e provvedono altrimenti al trasporto delle immondizie dai locali di loro pertinenza, quando sia riconosciuto dall'ufficio municipale d'igiene che i mezzi da essi adoperati sono conformi alle esigenze della pubblica sanità e alle disposizioni dei regolamenti locali.

Art. 3.

La tariffa dei corrispettivi, e le norme per le esenzioni in rapporto alle condizioni economiche degli utenti, all'uso cui i locali sono destinati e alla ubicazione di questi sono deliberate dal Consiglio comunale e soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 4.

La riscossione dei corrispettivi è fatta presso l'utente da appositi incaricati, i quali faranno constare degli eventuali rifiuti al pagamento.

Art. 5.

Degli utenti morosi sarà compilato, nei termini previsti dallo speciale regolamento del Comune, un elenco che, previa pubblicazione per otto giorni consecutivi all'albo pretorio, sarà reso esecutorio dal Prefetto e rimesso all'esattore per la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, a norma del secondo comma dell'art. 153 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Nel detto elenco saranno inscritte, oltre le quote insolute, anche le spese inerenti alla speciale procedura di riscossione.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso, a termini dell'ultimo comma dell'articolo suindicato.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 180. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2969.

Aggiunta all'art. 3 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, relativo alle norme che regolano la istituzione e la concessione della titolarità degli uffici secondari postali telegrafici e telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 3 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, è aggiunto il seguente comma:

« Quando però il Ministro decide di conferire senz'altro la titolarità dell'ufficio secondario ad una delle persone indicate nelle lettere *a*) e *b*) del seguente art. 5, la pubblicazione del decreto sul Bollettino si fa dopo avvenuta la scelta del concessionario, e non vale come apertura di termini per la presentazione delle domande specificate nei comma precedenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 188. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2968.

Tassa per l'estinzione e la duplicazione dei libretti delle Casse di risparmio postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge n. 1601 del 3 dicembre 1922;
Viste le leggi 27 maggio 1875, n. 2779; 8 luglio 1897, numero 252; 3 luglio 1902, n. 280, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione delle leggi stesse approvato con R. decreto 11 giugno 1903, n. 394, e successive modificazioni;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel procedere alla estinzione dei libretti delle Casse di risparmio postali, l'Amministrazione trattiene un diritto fisso di lire una, a titolo di rimborso spese.

Qualora la somma dovuta a saldo non raggiunga una lira, essa è trattenuta per la sua efficienza.

Art. 2.

La tassa dovuta dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali, per la duplicazione dei titoli smarriti, è elevata a L. 3 per ciascun libretto da duplicare.

Art. 3.

Nelle località in cui abbiano sede più uffici postali, è vietato ai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali, ed ai loro rappresentanti, di eseguire operazioni di deposito o di rimborso in uffici diversi da quello di emissione del libretto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 187. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2970.

Norme per la contabilità dei vaglia interni relativa all'esercizio 1921-22.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto Reale in data 16 novembre 1921, n. 1826, col quale si consente la riassunzione sommaria delle contabilità vaglia riferibili agli esercizi dal 1914-15 al 1920-21;
Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (serie 3ª), e quello del 12 giugno 1910, n. 331;
Riconosciuta la necessità di addivenire entro breve tempo alla sistemazione delle contabilità vaglia dell'esercizio 1921-22, nell'intento precipuo di non danneggiare ulteriormente gli interessi del pubblico;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la contabilità dei vaglia interni, relativa all'esercizio 1921-22, è sospesa l'applicazione dell'art. 61 del regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali, approvato con R. decreto n. 4866 (serie 3ª) del 25 luglio 1887, e l'Amministrazione è autorizzata a compilare, in luogo dei riassunti indicati nell'articolo stesso, speciali prospetti schematici mensili per ciascuna specie di vaglia, dai quali risultino soltanto le somme dei vaglia emessi, le rettificazioni a debito e a credito, e le somme dei vaglia da pagare o rinnovabili.

Art. 2.

Qualora dai riepiloghi generali contabili emergano discordanze fra il complesso degli importi dei vaglia pagati e quello del pari complessivo, risultante dopo il confronto dei medesimi con le note di emissione, la differenza è pareggiata mediante rilievo da saldarsi con somma prelevata dal capitolo 29-4 (rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in conseguenza di frodi e di danni di altra natura, subìti da privati e dall Amministrazione stessa per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi) del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

L'Amministrazione delle poste è autorizzata a non contabilizzare le rettificazioni d'importo non superiore alle L. 5, riferentisi ai conti dei vaglia interni dell'esercizio 1921-922.

A modificazione dell'art. 63, comma 2, del regolamento per la gestione dei vaglia, approvato con Regio decreto numero 4866 (serie 3ª) del 25 luglio 1887, l'Amministrazione non è tenuta a rimborsare le rettificazioni a credito, ed ha facoltà di rinunciare a riscuotere quelle a debito, sempre nei limiti di cui al comma precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 189. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2971.

Autorizzazione ad accordare agevolazioni postali ad Enti, concessionari di lotterie o tombole per la spedizione dei biglietti, circolari, ecc.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825, modificato col R. decreto 26 marzo 1922, n. 424, che reca norme per la franchigia postale e telegrafica;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, riguardante la esenzione dalle tasse postali ad Enti, corpi ed istituti, le cui spese non sono a totale carico dell'Erario;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825, modificato col R. decreto 26 marzo 1922, numero 424, nonchè col R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923, nessuna esenzione o riduzione di tasse postali può essere concessa ad Enti non statali che, pur prefiggendosi scopi benefici nel campo patriottico, scientifico, umanitario o culturale, abbiano carattere di temporaneità.

Art. 2.

In eccezione al disposto dell'art. 1 del presente decreto il Governo può con decreto Reale, inteso il Consiglio dei Ministri, concedere che il carteggio delle lotterie o tombole aventi scopo di beneficienza e concernente soltanto la spedizione dei biglietti, bollettari, circolari, e manifesti a stampa, sia effettuata a mezzo del conto corrente postale e con la tariffa delle stampe non periodiche, tanto pel carteggio in partenza che per quello indirizzato all'Ente concessionario.

Non sono ammessi alla spedizione in conto corrente le lettere ed il relativo carteggio ufficiale della lotteria o della tombola.

Art. 3.

L'agevolazione di cui al precedente articolo riguarda soltanto le spedizioni in via ordinaria, e pertanto le eventuali tasse di raccomandazione o di altri servizi accessori devono essere rappresentate da francobolli ordinari da applicarsi sui pieghi all'atto dell'impostazione.

Art. 4.

Per potere avere corso in conto corrente i pieghi non debbono superare il peso di chilogrammi cinque ciascuno, nè oltrepassare di dieci centimetri in ogni senso le dimensioni massime consentite per le stampe ingombranti; le buste o gli involucri debbono avere gli angoli aperti, in modo che sia possibile riconoscerne il contenuto; e sulle buste o sugli involucri deve essere impresso un bollo con leggenda « conto corrente postale - Concessione R. decreto n. .... del .... ».

Art. 5.

Nei riguardi di ciascuna tombola o lotteria sarà aperto un solo conto corrente presso l'ufficio postale centrale della località ove ha sede l'Ente concessionario della tombola o lotteria medesima. L'ufficio postale porrà nel conto corrente a debito dell'Ente concessionario le tasse di spedizione dei pieghi in partenza e quelle dei pieghi in arrivo, da qualsiasi ufficio del Regno questi pervengano.

Art. 6.

L'apertura del conto corrente è subordinata al versamento di una cauzione che sarà di volta in volta determinata dal

Ministro per le poste ed i telegrafi, nonchè al versamento di un congruo deposito da rinnovarsi quando l'Ente concessionario risulti in debito verso l'Amministrazione postale.

Art. 7.

Quando per disposto di leggi speciali si stabilisce di concedere in deroga all'art. 1 del presente decreto, l'esenzione dalle tasse postali a uno degli Enti di cui al detto art. 1, questo Ente sarà ammesso a godere di tale esenzione, limitatamente sempre e in ogni caso al solo carteggio ufficiale previsto dall'art. 2 del presente decreto e spedito in via ordinaria e sempre con la modalità del conto corrente previsto dal citato art. 2, e sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

L'ammontare del debito risultante da questo conto corrente sarà versato all'Amministrazione delle poste a carico di quel Ministero o di quei Ministeri che concorrono a sostenere le spese dell'Ente, o sotto la cui vigilanza o giurisdizione questo opera.

Nei casi previsti dal presente articolo non si dà luogo al versamento nè di cauzione nè di deposito.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 190. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2972.

Trapasso della concessione dell'impianto termoelettrico sovvenzionato di Gualdo Cattaneo (Perugia) alla Società miniere ligniti di Gualdo Cattaneo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, recante provvedimenti per gli impianti con impiego di combustibili fossili nazionali;

Visto il R. decreto 29 giugno 1922, n. 1080, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 190 del 12 agosto 1922, che approva e rende esecutivo l'atto d'obbligo inerente alla costruzione e all'esercizio dell'impianto termoelettrico in località Bastardo (comune di Giano nell'Umbria), proposto dalla Società miniere di lignite di Gualdo Cattaneo (Spoleto) per produzione di energia e ricavo di sottoprodotti;

Vista la domanda in data 20 settembre 1922, con la quale la Società in acomandita semplice Miniere di lignite di Gualdo Cattaneo concessionaria dell'impianto termoelettrico di Gualdo Cattaneo in forza del decreto Reale 29 giugno 1922, n. 1080, essendosi trasformata in società anonima sotto la ragione sociale « Società anonima termoelettrica umbra », con sede legale a Venezia e direzione tecnico-amministrativa a Spoleto, chiede che tutti i diritti ed oneri inerenti e conseguenti alla concessione detta, siano trasferiti alla nuova società che ha conservato attività, capitali e persone della primitiva;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle acque;

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La concessione per l'impianto sovvenzionato di una centrale termoelettrica da costruirsi in località Bastardo (comune di Giano nell'Umbria), assentita con decreto Reale del 29 giugno 1922, n. 1080, alla Società miniere di lignite di Gualdo Cattaneo (Spoleto), è trasferita per tutti gli effetti alla Società anonima termoelettrica umbra, con sede legale in Venezia e direzione tecnico-amministrativa in Spoleto.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 191. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2974.

Convenzioni per il mantenimento degli istituti medi d'istruzione nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 27;

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 133;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408;

Veduto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2665;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 133, col quale si fanno cessare le convenzioni in corso stipulate tra lo Stato e gli Enti locali per il mantenimento delle scuole medie e normali, è esteso ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, numero 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 2.

Per le nuove convenzioni che sostituiranno quelle abrogate in forza del precedente articolo saranno applicate le disposizioni dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685; 6 maggio 1923, n. 1054; 7 giugno 1923, n. 1408; 27 settembre 1923, n. 2665.

Le convenzioni che saranno stipulate in seguito per la istituzione o regificazione di scuole medie nei territori annessi si uniformeranno alle norme comuni anche per ciò che riguarda gli oneri non finanziari degli Enti tenuti al mantenimento delle scuole stesse.

E' data peraltro facoltà al Consiglio dei Ministri di fissare, in casi meritevoli di trattamento speciale, la misura oltre che del contributo annuale a sensi dell'art. 5, comma secondo, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, anche degli oneri non finanziari.

Art. 3.

I decreti, coi quali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, siano state già stabilite le condizioni per la istituzione o regificazione di singole scuole medie e magistrali dopo il 1° novembre 1922 e fino alla pubblicazione del presente decreto, restano in vigore; non si applica pertanto a dette scuole, fino a contraria disposizione, la tabella dei contributi annessa al R. decreto 11 marzo 1923, n. 685.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 193. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2977.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 26 giugno 1923, numero 1473, relativo all'attuazione del nuovo ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il Nostro decreto 26 giugno 1923, n. 1413;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, relative alla restituzione dei professori alla cattedra e all'istituto corrispondenti a quelli di provenienza sono estese ai professori che, a norma dell'art. 4 del decreto predetto, abbiano fatto passaggio ad istituto di pari grado.

Art. 2.

Nei trasferimenti e nelle assegnazioni delle cattedre e delle sedi si osserverà il seguente ordine di preferenza fra gli aspiranti: in primo luogo i professori di cui all'art. 9 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413; in secondo luogo i professori di cui all'art. 1 del presente decreto, qualora aspirino a cattedra vacante nella stessa sede a cui siano stati assegnati all'applicazione del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413; in terzo luogo i professori che siano stati trasferiti per ragioni di servizio all'applicazione del decreto predetto, qualora chiedano di ritornare alla sede di provenienza; in fine agli altri aspiranti al trasferimento.

Art. 3.

Nella compilazione dei ruoli, l'anzianità dei professori che per l'applicazione del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, abbiano fatto passaggio da uno ad altro insegnamento o da uno ad altro grado o ordine di istituti viene determinata dall'appartenenza al ruolo di provenienza.

Nei casi previsti dall'art. 9 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e dall'art. 1 del presente decreto, ai professori viene attribuita l'anzianità che avrebbero avuta se non fossero usciti dai ruoli di provenienza. La stessa norma si applica alle insegnanti che, in seguito al risultato favorevole dell'esame prescritto dall'art. 5 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, siano restituite ai ruoli degli insegnanti di filosofia e pedagogia negli istituti magistrali.

Art. 4.

All'esame prescritto dall'art. 5 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, saranno ammesse anche le vincitrici dei concorsi a cattedre di pedagogia e morale nelle scuole normali che per l'art. 28 del R. decreto predetto abbiano diritto alla nomina in ruolo.

Tale nomina sarà subordinata all'esito favorevole dell'esame.

Nel caso che non superino l'esame, le predette vincitrici saranno nominate insegnanti di lingua italiana, storia e geografia nelle scuole complementari.

Art. 5.

I provveditori agli studi e gli ispettori centrali che abbiano fatto passaggio nei ruoli dei presidi e dei professori di istituti medi di istruzione assumono nei ruoli predetti il posto di anzianità che vi avrebbero ottenuto se avessero trascorso in essi tutto il periodo di tempo trascorso nell'ufficio di provveditore o di ispettore, anche nel caso che tra il servizio di provveditore o di ispettore sia interceduto un periodo di servizio come professore.

Art. 6.

I professori di computisteria già appartenenti alle scuole tecniche, e per lo stipendio e la carriera assegnati al ruolo *C*, i quali siano forniti del diploma di magistero della scuola di Venezia, o di laurea rilasciata da altro istituto superiore di commercio, e, a norma dell'art. 11 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, siano inscritti nei ruoli transitori, saranno, a decorrere dal 1° ottobre 1924, e di mano in mano che vi saranno cattedre disponibili, assunti nei ruoli dei profesori di matematica, scienze naturali e computisteria nelle scuole complementari.

Art. 7.

Se un preside che non sia fornito, a norma dell'art. 6 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, di abilitazione all'insegnamento di alcuna materia nel suo istituto debba, tuttavia, assumere l'insegnamento, stabilirà il Ministro, tenuto conto dei suoi titoli di studio e sentita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quale insegnamento debba essergli affidato.

Art. 8.

Tutti i termini stabiliti dall'art. 12 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono prorogati di due anni.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 196. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2979.
Ufficiali delle categorie in congedo non regnicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;
Visto il regolamento per l'applicazione della suddetta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601;
Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301;
Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 768;
Visto il R. decreto 10 giugno 1915, n. 966;
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;
Visto il R. decreto 14 novembre 1920, n. 1944;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 11;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri ed interni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto n. 11 dell'11 gennaio 1923, è modificato come appresso:
« Gli ufficiali nominati durante la guerra in base ai Regi decreti 25 maggio 1915, n. 768, e 10 giugno 1915, n. 966, possono essere inscritti previa loro domanda col rispettivo grado e con l'anzianità per ciascuno risultante alla data 1° novembre 1920, nei ruoli degli ufficiali in congedo a seconda della loro condizione di età, purchè abbiano ora la cittadinanza italiana o siano cittadini dello Stato di Fiume, di concerto, in quest'ultimo caso, coi Ministri per l'interno e per gli esteri.
« Analogo trattamento sarà fatto ai riassunti in servizio ed ai reintegrati nel grado per la durata della guerra in base ai decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1083; 17 febbraio 1916, n. 218, e 20 novembre 1916, n. 1652 (art. 12) ».

Art. 2.

E' fatta facoltà al Ministro per la guerra, di concerto con quelli per l'interno e per gli esteri, di nominare ufficiali di complemento cittadini dello Stato di Fiume che abbiano compiuto in Italia, con esito favorevole, i corsi allievi ufficiali stabiliti per le singole armi.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili alle persone che hanno assunta la cittadinanza fiumana, perdendo quella italiana, dopo la data dell'armistizio 3 novembre 1918.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 15 gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 198. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2980.
Sistemazione organica dell'arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1923, n. 448;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 8 e 9 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

Arma dei carabinieri Reali.

Art. 8. — L'arma dei carabinieri Reali comprende:
a) il comando generale dell'arma;
b) 7 comandi di gruppo di legioni;
c) un comando di gruppo scuole e legioni allievi carabinieri Reali;
d) 2 legioni allievi carabinieri Reali;
e) 21 legioni territoriali carabinieri Reali;
f) una scuola allievi ufficiali carabinieri Reali;
g) una scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali;
h) una scuola tecnica di polizia per l'abilitazione ai servizi del ruolo specializzato;
i) 2 squadroni di carabinieri Reali;
l) un ruolo specializzato per i servizi d'investigazione e d'indagini, tecnici e di vigilanza (prevalentemente in abito civile).

Art. 9. — L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dei carabinieri Reali, del ruolo generale e del ruolo specializzato, è il seguente:

a) Ruolo generale:

26 Colonnelli;
76 Tenenti colonnelli;
109 Maggiori;
375 Capitani;
737 Tenenti e sottotenenti;
1 Maestro direttore di banda.

Totale. . . 1324 (1)

b) Ruolo specializzato:

25 Capitani
78 Tenenti e sottotenenti

Totale. . . 103 (2)

Art. 2.

La forza organica dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali è ridotta a 65,000 uomini dei quali 10,000 costituiscono il ruolo specializzato.

La ripartizione organica dei sottufficiali e militari di truppa dei due ruoli è la seguente:

a) Ruolo generale:

Marescialli d'alloggio maggiori	1,800
Marescialli d'alloggio capi e d'alloggio	3,000
Brigadieri	4,350
Vice brigadieri	3,300
Appuntati	5,000
Carabinieri	33,350
Allievi	4,200

b) Ruolo specializzato:

Marescialli d'alloggio maggiori	900
Marescialli d'alloggio capi e d'alloggio	1,600
Brigadieri	2,500
Vice brigadieri	2,000
Appuntati	400
Carabinieri	2.600

Art. 3.

La sistemazione degli ufficiali del ruolo generale che, per effetto dell'organico sopra stabilito, risultassero esuberanti, dovrà avvenire gradualmente, senza far luogo a speciali provvedimenti, entro il 31 dicembre 1924.

Analogamente, le eccedenze che si verificassero per effetto del nuovo organico, quale risulta dalla sua prima costituzione, nei vari gradi di sottufficiale ed in quelle di appuntato del ruolo specializzato, saranno ossorbite nel termine di cinque anni, a datare dal 1° gennaio 1924, senza che però venga superato il numero complessivo stabilito rispettivamente per i sottufficiali e per i militari di truppa del ruolo stesso.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° novembre 1923.

Il Nostro R. decreto 25 febbraio 1923, n. 448, s'intende abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 199. — GRANATA.

(1) Non sono compresi gli ufficiali addetti al servizio degli arsenali marittimi, quelli che sono portati nel quadro organico del Regio corpo di truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'Esercito.

(2) Per la prima costituzione di questo ruolo i posti di ufficiale possono essere occupati dai comandanti di cui è cenno all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, ed all'art. 1 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1534.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2982.

Ordinamento della Scuola di guerra e reclutamento degli ufficiali per il servizio di stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola di guerra è istituita per svolgere corsi superiori di cultura militare, della durata di tre anni scolastici successivi, per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, allo scopo di favorire l'elevamento della istruzione professionale dei quadri del Regio esercito e di preparare ufficiali per il servizio di Stato maggiore.

Art. 2.

L'organico del personale permanente, le condizioni per l'ammissione, i punti di merito e l'ordinamento degli studi verranno determinati dal Ministero della guerra con apposito regolamento che stabilirà, inoltre, i gradi e il numero degli ufficiali da ammettersi annualmente ai corsi come frequentatori e non frequentatori.

Il personale predetto è incluso negli organici stabiliti dall'ordinamento dell'Esercito.

Art. 3.

Agli ufficiali, che conseguono il titolo di idoneità al termine dei corsi, viene accordato un vantaggio di carriera che sarà definito dalle disposizioni legislative concernenti l'avanzamento nell'Esercito.

Art. 4.

Sono esclusi definitivamente dall'ammissione alla Scuola gli ufficiali falliti in tre concorsi.

Gli ufficiali, già ammessi alla Scuola stessa, che per ragioni disciplinari, previo giudizio di apposita Commissione, cessino dalla loro qualità di allievi, frequentatori o non, del 1°, 2° o 3° anno di corso, e quelli che non superino gli esami relativi, possono ripresentarsi agli esami d'ammissione secondo norme e nei limiti e condizioni da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Tranne la facoltà di cui all'articolo precedente, a nessun ufficiale frequentatore o non della Scuola di guerra è concesso di ripetere gli esami di passaggio o finali dei corsi.

L'allievo che non abbia, però, sostenuto gli esami predetti per ragioni di servizio, per comprovate cause di malattia o per gravissime documentate ragioni di famiglia può, per una volta sola, ripresentarsi a tali prove nell'anno successivo.

Art. 6.

Gli ufficiali che conseguono il titolo della Scuola di guerra, possono essere dichiarati idonei al servizio di Stato maggiore, dopo aver compiuto con esito positivo un esperimento pratico secondo norme da stabilirsi dal Ministero della guerra ed in seguito a giudizio definitivo di apposita Commissione nominata dal Ministero stesso e presieduta dal capo dello Stato maggiore centrale.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Agli ufficiali che a norma dell'art. 23 della legge 8 giugno 1913, n. 601, essendo stati nominati maggiori di Stato maggiore, acquistarono titolo alla promozione a scelta viene conservato tale vantaggio.

Art. 8.

Il titolo di idoneità che sarà conseguito dagli ufficiali che ultimeranno con esito favorevole i corsi biennali iniziatisi nel 1922 e nel 1923 presso la Scuola di guerra e quello conseguito dagli ufficiali che hanno ultimato i corsi di integrazione svolti presso la Scuola stessa, equivalgono a quello di cui all'art. 3 a tutti gli effetti relativi, ed agli ufficiali stessi è esteso il disposto dell'art. 6.

Art. 9.

Gli ufficiali contemplati dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale del 7 dicembre 1916, n. 1719, anche se non trasferiti nel cessato corpo di Stato maggiore, si considereranno equiparati agli ufficiali aventi il titolo di cui all'art. 3.

Degli ufficiali suddetti e di coloro che prima della guerra ultimarono con esito favorevole il corso completo presso la Scuola di guerra, soltanto quelli che furono già dichiarati idonei a prestare servizio presso i comandi quali ufficiali a disposizione per il servizio di Stato maggiore, senza essere trasferiti nel cessato corpo di Stato maggiore, possono essere trasferiti in detto servizio in base al solo giudizio della Commissione di cui all'art. 6.

Art. 10.

Sono dispensati dal ripetere l'esame d'ammissione alla Scuola o di passaggio da un anno di corso all'altro, quegli ufficiali che lo hanno superato prima della guerra e non poterono allora frequentare od ultimare i corsi per cause non disciplinari, nè per deficienza negli studi e che non siano stati successivamente riprovati agli esami d'ammissione o di passaggio o finali dei corsi di cui all'art. 8.

Gli ufficiali già ammessi ai corsi di cui all'art. 8 che per ragioni di servizio, per comprovate cause di malattia o per gravissime documentate ragioni di famiglia non abbiano potuto sostenere gli esami di passaggio o finali, possono essere ammessi rispettivamente al primo o al secondo anno di corso con dispensa dai relativi esami, purchè non siano stati successivamente riprovati agli esami d'ammissione, di passaggio o finali di cui al precedente capoverso.

Potranno beneficiare delle concessioni di cui al presente articolo soltanto quegli ufficiali che ne chiederanno l'applicazione, con relativa domanda, in occasione del 1° bando di concorso, che verrà indetto dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 201. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2981.
Modificazione all'art. 2 del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2546, relativo alla costituzione della Commissione centrale d'avanzamento per l'esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, numero 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 4 febbraio e 25 ottobre 1923, n. 201 e 2284, concernenti la costituzione della Commissione centrale di avanzamento per l'esercito;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2546;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel primo comma dell'art. 2 del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2546, sono soppresse, con effetto dal 7 dicembre

1923, le seguenti ultime quattro parole: «relative agli ufficiali medesimi».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 200. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2983.
Avanzamento dei colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nell'Esercito e le modificazioni apportate con le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;
In virtù dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo capoverso dell'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è sostituito dal seguente:
« I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di generali di brigata se non hanno tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di reggimento o di reparto autonomo corrispondente o di una scuola centrale oppure di una scuola allievi ufficiali di complemento o allievi sottufficiali.
« Tale periodo di tempo è ridotto:
a) ad un anno, transitoriamente e non oltre il 31 dicembre 1925, se non sia stato possibile compierlo a causa di comprovate ragioni di servizio;
b) a tre mesi se il comando sia stato tenuto in guerra, nel territorio delle operazioni, limitatamente ai comandi titolari di reggimento di fanteria e cavalleria, di raggruppamento di artiglieria e di gruppo alpino o unità organicamente superiori ».
Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 202. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2985.
Modificazioni al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, sulla riforma del servizio della leva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;
Vista la legge 27 giugno 1912, n. 660;
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 638;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 20 aprile 1920, n. 452;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 10 novembre 1920, n. 1852;
Visto il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331;
Vista la legge 6 aprile 1922, n. 479;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 23 ottobre 1922, n. 1474;
Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1643;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;
Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 590;
Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
Visto il R decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dalla leva sulla classe 1905 faranno parte dei Consigli di leva, oltre al presidente, soltanto un consigliere provinciale ed un ufficiale delegato dal Ministro per la guerra. Il Consiglio provinciale dovrà designare, oltre al detto consigliere, anche un supplente.

Art. 2.

A cominciare dalla leva sulla classe 1905 le indennità di viaggio e di soggiorno di cui al R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1852, saranno corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal Comune di residenza alla sede della Commissione mobile di arruolamento o alla sede del Consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia. L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Nel caso che inscritti indigenti, invece che alla propria Commissione mobile, si presentino al Consiglio di leva le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla Commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

Art. 3.

Al penultimo comma dell'art. 18 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, è aggiunto il seguente:
« Anche prima di tale termine però il Ministro ha la facoltà insindacabile di dichiarare con suo decreto non confermata la nomina ».

Art. 4.

Ai soli effetti dei rapporti gerarchici i commissari di leva provenienti dagli ufficiali della posizione ausiliaria sono tutti classificati nel grado che, secondo le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, corrisponde a quello che essi precedentemente rivestivano nell'Esercito.

Nel caso di aumento di stipendio avrà anche luogo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, il passaggio di grado ma non oltre il settimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 204. — GRANATA

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2986.
Reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 maggio 1922, n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 753, che apporta aggiunte e varianti alla legge 28 maggio 1922, n. 616;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 525, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per conseguire la nomina a tenente in servizio attivo permanente nelle varie armi e nei corpi sanitario, veterinario, di commissariato e di amministrazione, è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° Aver compiuto il 20° anno di età e non superato il 30°. Però il limite superiore è portato a 32 anni per la nomina a tenente nel corpo sanitario, e a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a tenente nelle varie armi e nei corpi amministrativi;

2° Essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

Art. 2.

I tenenti in servizio attivo permanente, salvo la disposizione di cui all'art. 3, possono essere tratti dalle categorie di militari sotto indicate:

a) 1° Per l'arma dei carabinieri Reali, dai tenenti in servizio attivo permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di due anni di grado e non provengano dalla categoria indicata al comma *b*) del presente articolo;

2° Per le altre armi e per i corpi di cui all'articolo 1, dai sottotenenti di complemento che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente;

b) Per le varie armi e per i corpi amministrativi, dai sottufficiali che abbiano compiuto con esito favorevole il corso speciale di studi presso le scuole indicate al comma precedente. L'anzianità minima di sottufficiale necessaria per ottenere l'ammissione al predetto corso speciale è di quattro anni, salvo per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, per i quali l'anzianità stessa è di tre anni.

Art. 3.

I sottotenenti allievi dei corsi di artiglieria e genio sono promossi tenenti di complemento al termine del terzo anno di studi, compiuto con successo, e con tale grado proseguono il corso rispettivo.

Art. 4.

Un quarto dei posti che si rendono vacanti durante l'anno negli organici degli ufficiali subalterni di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e commissari, è devoluto alla categoria dei sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti alla categoria dei sottotenenti di complemento. Nei corpi amministrativi, escluso il ruolo degli ufficiali commissari, le aliquote predette sono portate rispettivamente ad un terzo e a due terzi. Parimenti nell'arma dei carabinieri Reali i posti vacanti sono occupati per un terzo dai sottufficiali dell'arma e per due terzi dai tenenti in servizio attivo permanente delle altre armi.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in difetto di sottufficiali promovibili a tenente, la proporzione sopra stabilita potrà essere variata a favore dei sottotenenti di complemento. Invece, nell'arma dei carabinieri Reali e nei corpi amministrativi, in difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopra indicate potranno essere variate a favore dell'altra.

Art. 5.

Gli allievi appartenenti alle varie armi e ai corpi amministrativi, che compiono i rispettivi corsi di reclutamento nello stesso anno e nella stessa sessione di esami, sono nominati tenenti in servizio attivo permanente con la medesima data. La loro anzianità di grado decorre:

a) per i tenenti di fanteria, di cavalleria e commissari; e per i tenenti dei carabinieri Reali, di artiglieria e del ge-

nio provenienti dalla categoria dei sottufficiali: dalla data della loro nomina;

b) per i tenenti di artiglieria e genio, provenienti dalla categoria dei sottotenenti di complemento: dalla data con la quale furono nominati tenenti gli allievi di fanteria che ultimarono il corso nell'anno precedente e nella corrispondente sessione di esami;

c) per i tenenti di sussistenza e di amministrazione: dalla data con la quale saranno nominati tenenti gli allievi di fanteria che ultimeranno il corso nell'anno successivo e nella corrispondente sessione di esami.

La decorrenza dell'anzianità di grado dei tenenti dei carabinieri Reali, provenienti da quelli delle altre armi, è determinata dalla data di ingresso nella nuova arma. Entro il termine massimo di tre anni da tale data, i predetti ufficiali, qualora dimostrino di non possedere l'attitudine necessaria allo speciale servizio dell'arma, sono ritrasferiti nell'arma di provenienza: in tal caso riprendono l'anzianità che possedevano in questa. Però il termine massimo suindicato può essere protratto fino a 5 anni per i tenenti trasferiti nei carabinieri Reali e destinati allo squadrone carabinieri guardie del Re. Nei detti periodi massimi di tre anni e cinque anni non è compreso il tempo eventualmente passato dagli ufficiali in aspettativa di qualsiasi specie, in luoghi di cura, in licenza straordinaria, o in servizi per i quali essi non siano stati alla diretta dipendenza dei comandi dei carabinieri Reali.

Art. 6.

L'anzianità relativa dei tenenti nominati con la stessa data, esclusi i tenenti dei carabinieri Reali provenienti da quelli delle altre armi, è determinata dall'ordine della classificazione ottenuta all'uscita dalle scuole di reclutamento.

L'anzianità relativa dei tenenti dei carabinieri Reali, provenienti da quelli delle altre armi e nominati con la stessa data, è determinata dall'anzianità di grado che avevano nell'arma di provenienza, ed, a parità di essa, dall'ordine della classificazione che avevano ottenuta all'uscita dalle scuole di reclutamento.

Art. 7.

Le condizioni per l'ammissione nelle scuole di reclutamento indicate all'articolo 2, le norme per l'eventuale trasferimento ad altra arma o corpo degli allievi delle predette scuole, l'ordinamento degli studi e le altre norme organiche, saranno stabiliti con decreto Reale.

Art. 8.

I sottotenenti di complemento allievi delle accademie militari, durante il primo e il secondo anno di corso, sono sottoposti ad una ritenuta mensile pari ad un quarto degli assegni netti loro dovuti, escluse le indennità eventuali, a titolo di contributo alle spese generali di funzionamento delle accademie.

Sull'indennità militare non sarà però applicata la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 173 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

Le ritenute di cui al primo comma dell'articolo precedente sono versate in tesoreria a termini del disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Art. 10.

Il limite minimo di età per la nomina a sottotenente di complemento è di 18 anni compiuti.

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 giugno 1913, n. 601, modificata con leggi successive, nonchè l'art. 2 della legge medesima, salvo nella parte che riguarda la nomina a maestro direttore di banda.

Sono altresì abrogati l'articolo 35 della legge 2 luglio 1896, n. 254, ed ogni altra disposizione che non sia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

I sottotenenti in servizio attivo permanente esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, o nominati o da nominarsi successivamente, saranno promossi tenenti al termine del terzo anno di anzianità di grado.

Agli effetti del precedente comma, la decorrenza dell'anzianità di grado dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri Reali, provenienti dai corsi iniziatisi presso la scuola allievi ufficiali carabinieri Reali in Roma dal 1919 in poi, sarà computata dalla data di ammissione, in qualità di allievi, nella scuola predetta.

Art. 13.

Nell'anno scolastico 1924-25 avrà luogo l'ultima ammissione di sottufficiali nella scuola allievi ufficiali carabinieri Reali e sarà limitata a quei sottufficiali i quali, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni finora vigenti, siano muniti di licenza liceale o di istituto tecnico, o di titolo di studio equipollente. Nello stesso anno scolastico avranno inizio le ammissioni di sottufficiali dei carabinieri Reali nel corso speciale di studi presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria in applicazione del presente decreto.

La decorrenza e la sede dell'anzianità che dovranno assumere nel grado di tenente i sottotenenti provenienti dall'ultima ammissione nella scuola allievi ufficiali carabinieri Reali, rispetto ai tenenti provenienti dalla prima ammissione di sottufficali dei carabinieri Reali nel predetto corso speciale, saranno regolate con decreto Reale.

La legge 28 maggio 1922, n. 616. che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, relativo al reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri Reali, nonchè il R. decreto 25 marzo 1923, n. 753, che apporta aggiunte e varianti alla legge predetta, continueranno ad avere vigore — salvo nella parte che è stata modificata per effetto dell'art. 12 — fino al 1° agosto 1927, sotto la quale data s'intenderanno abrogati.

Art. 14.

Il Ministro per la guerra ha transitoriamente la facoltà di concedere anche ai tenenti di complemento l'ammissione nelle scuole indicate all'articolo 2, comma a), n. 2.

I predetti ufficiali debbono, all'atto dell'ammissione, rinunciare al proprio grado ed accettare quello di sottotenente; salvo però il loro diritto ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità precedentemente posseduti, qualora non conseguano il successo al termine delle scuole suddette o cessino di appartenervi per deficienza negli studi o per altre cause.

Gli ufficiali medesimi, in caso di promozione a tenente di complemento per gli effetti dell'art. 3, riprendono l'anzianità che possedevano in tale grado.

Art. 15.

Gli allievi delle accademie militari, provenienti dalle ammissioni effettuate negli anni scolastici 1922-23 e 1923-24 e che contrassero matrimonio prima delle ammissioni stesse, possono conseguire la nomina a tenente in servizio attivo permanente anché quando non abbiano compiuto l'età di 25 anni.

Art. 16.

Il presente decreto ha vigore dal 15 febbraio 1923, salvo l'art. 8 che avrà effetto dal 1° novembre 1924, e salvi i reclutamenti di ufficiali in corso di attuazione alla data della pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 205. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 2987.
Emissione di nuovi francobolli espressi per la Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83, e 6 luglio 1912, numero 749;
Visti i Regi decreti 20 novembre 1912, n. 1205; 26 settembre 1912, n. 1150, e 12 giugno 1913, n. 708;
Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visti i Regi decreti 12 giugno 1921, n. 889, e 2 luglio 1922, n. 1089;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1638, che apporta modificazioni alle tariffe postali;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze e per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1923 è autorizzata una nuova emissione di francobolli espressi da cent. 60 per l'interno e da L. 2 per l'estero, da valere esclusivamente per le corrispondenze impostate negli uffici postali della Libia e dirette ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli sono dello stesso tipo, colori e dimensioni di quelli descritti nel Nostro decreto 12 giugno 1921, n. 889, dai quali differiscono soltanto per il valore.

Art. 3.

I francobolli espressi del Regno sovrastampati « Libia » da 25 e 30 centesimi col sovraccarico « Cent.mi 60 » e « Lire 1.60 » nonchè quelli da 50 e da 30 centesimi del tipo coloniale, rimarranno in vigore sino al 30 novembre 1923. Decorso tale termine, dovrà cessarne l'uso, ma i detentori potranno ottenerne il cambio presso tutti gli uffici postali della Libia dal 1° dicembre 1923 al 30 novembre 1924, dopo di che cesseranno di avere corso.

Art. 4.

E' riservato al Ministero delle colonie, sentiti i Governi della Cirenaica e della Tripolitania, in analogia all'art. 139 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, di determinare se ed a quale prezzo i francobolli tolti di corso potranno essere posti in vendita per collezioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 206. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2990.
Modificazioni al R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, che porta varianti all'ordinamento dei corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483, che apporta aggiunte e varianti all'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, che apporta modificazioni ed aggiunte all'ordinamento dei corpi militari della Regia marina;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sia nella lettera *a*) che nella lettera *b*) la parola *operai* è sostituita con la parola *carpentieri*: tale sostituzione sarà apportata anche in tutte le disposizioni vigenti.

Art. 2.

Il comma *a*) dell'art. 3 del precitato R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *a*) fra i patentati capitani di lungo corso, che non abbiano superato il 30° anno di età, e fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che, oltre al non avere superato i 28 anni di età, abbiano conseguito la nomina ad ufficiali di vascello di complemento e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile ».

Art. 3.

La disposizione dell'art. 1 ha effetto da quando è entrato in vigore il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068; quella dell'art. 2 decorrerà dal giorno stesso della pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 209. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2991.

Compilazione e pubblicazione di testi unici coordinati riguardanti i personali e i servizi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto del 16 dicembre 1888, n. 5680, e sue successive modificazioni;

Visto la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988, sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina e sue successive modificazioni;

Visto la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed attribuzioni dei corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di riunire in testi unici alcune principali norme riguardanti i personali e i servizi della Regia marina contenute in numerose successive disposizioni legislative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re ha facoltà di compilare e pubblicare testi unici delle seguenti leggi, inserendo in essi, opportunamente coordinate, tutte le disposizioni sia di leggi, sia di decreti-legge, sia di decreti legislativi, emanati successivamente su ciascuna delle seguenti materie:

1° Leggi sulla leva marittima;

2° Leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina;

3° Leggi sull'ordinamento dei militari del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;

4° Leggi sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina;

5° Leggi sulla costituzione ed attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 210. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2993.

Modificazione del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2227, riguardante le tariffe di francatura delle cartoline illustrate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2227, riguardante le tariffe di francatura delle cartoline illustrate;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo dell'art. 1 del R. decreto 27 settembre 1923, numero 2227, è modificato come segue:

« A datare dal 1° gennaio 1924 la tariffa delle cartoline illustrate sarà la seguente:

a) se scritte nel recto (parte riservata alle comunicazioni) e sul verso o solamente nel verso, centesimi 15 per il distretto e centesimi 30 fuori distretto;

b) se scritte solamente nel recto, centesimi 15, tanto per il distretto che fuori distretto.

« Qualora lo scritto nella parte del recto ecceda la metà destra o sinistra del recto stesso, e si estenda cioè nello spazio riservato all'indirizzo, le cartoline illustrate di cui alla lettera *a*) suindicata, saranno tassate come lettere insufficientemente affrancate; quelle di cui alla lettera *b*) saranno tassate come cartoline di corrispondenza con francatura insufficiente ».

Art. 2.

L'articolo 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2227, soppresso.

Art. 3.

Nulla è innovato nei riguardi della francatura delle cartoline illustrate dirette all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 184. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1923, n. 2995.

Stanziamento di fondi per la partecipazione dell'Italia al Congresso postale universale ed alla Conferenza internazionale telegrafica e radiotelegrafica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Tenuto conto che nel prossimo anno 1924 avranno luogo il Congresso dell'Unione universale delle poste e la Conferenza internazionale telegrafica e radiotelegrafica;
Riconosciuta la necessità che al Congresso ed alle Conferenze medesime intervengano i rappresentanti dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica per tutelare gli interessi italiani nei riguardi del servizio internazionale;
Considerato che la spesa all'uopo occorrente può valutarsi in L. 350,000 per il Congresso postale universale, e in L. 250,000 per le Conferenze riguardanti i servizi elettrici;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione di L. 600,000 da inscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-924, per le spese di qualsiasi genere occorrenti per la partecipazione dei delegati italiani al Congresso dell'Unione postale universale ed alla Conferenza internazionale telegrafica e radiotelegrafica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 212. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1923, n. 2996.

Provvedimenti a favore dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *B* degli stipendi degli insegnanti delle scuole elementari annessa al R. decreto 13 maggio 1920, n. 1129, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1924, la tabella *A* annessa al presente decreto.
Per il supplemento di servizio attivo valgono le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'assegnazione ai maestri elementari dei nuovi stipendi, indicati nella tabella *A*, graverà nella misura di L. 800 annue per insegnante, sui bilanci dei Comuni e per la parte restante sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Ai maestri ai quali sia affidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dell'art. 35 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse sarà corrisposta annualmente, oltre lo stipendio, la somma di L. 800.

Art. 4.

Il maestro in soprannumero, è considerato, agli effetti dello stipendio, come straordinario e non consegue la nomina ad ordinario se non dopo un triennio dalla titolarità.

Art. 5.

Al maestro, che abbia precedente servizio di insegnante, sarà computato agli effetti della iscrizione nel ruolo il servizio precedente per intero, se trattasi di servizio di titolare o di maestro in soprannumero, e per un terzo se trattasi di servizio di supplente o provvisorio, sempre che il servizio sia stato prestato in scuole elementari pubbliche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da Enti morali.
Questa norma si applica anche nel caso di maestri trasferiti da altro Comune.
Il computo del precedente servizio sarà fatto sempre in base alla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 6.

Agli insegnanti delle nuove Provincie verrà computato per intero il servizio provvisorio prestato nelle Provincie stesse anteriormente all'annessione.

Art. 7.

Agli insegnanti di lingua italiana nelle scuole alloglotte, il cui servizio sia riconosciuto lodevole, è assegnata la retribuzione stabilita dall'art. 3, oltre il rimborso delle spese

di viaggio o dell'indennità chilometrica su strada ordinaria qualora l'insegnamento sia prestato fuori della loro sede scolastica.

Art. 8.

Lo stipendio e le condizioni di carriera del direttore didattico o direttore sezionale nelle scuole amministrate dai Comuni non potranno essere inferiori a quelli stabiliti per i direttori didattici governativi.

Art. 9.

La tabella annessa al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, è sostituita con l'annessa tabella *B*.

Art. 10.

Presso gli Istituti superiori di magistero potrà essere tenuto per un biennio, in missione, con le norme dettate dai regolamento, un certo numero di maestri non superiore a 40, i quali conserveranno lo stipendio e la sede.

Fino all'anno scolastico 1929-30 ai maestri nati nelle nuove Provincie, sarà riservato un quarto dei posti, di cui al comma precedente.

Art. 11.

Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di età, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti.

Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età e 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola.

Le stesse norme valgono per i direttori comunali.

Art. 12.

Ai Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole ed hanno un proprio regolamento per l'assegnazione delle pensioni, saranno devolute le ritenute e le quote di contributo versate alle Casse pensioni governative e comunali, per gl'insegnanti elementari e i direttori didattici, in servizio nelle scuole da essi amministrate, che ne facciano domanda.

Art. 13.

I Comuni, di cui all'articolo precedente, applicheranno ai maestri e ai direttori per tutti gli anni di servizio utili, comunque prestati alle dipendenze dei Comuni o dello Stato, le norme più favorevoli dei propri regolamenti sulle pensioni.

Art. 14.

I Comuni potranno stabilire sugli stipendi e le pensioni dei maestri e dei direttori, di cui all'art. 12, una ritenuta mensile straordinaria per il rimborso delle maggiori somme che questi avrebbero dovuto versare per le pensioni secondo i regolamenti comunali.

Art. 15.

Con decreto Reale sarà disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'età dai sei ai diciotto anni e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.

Art. 16.

L'indennità mensile corrisposta agli insegnanti elementari in base al decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga è ridotta di L. 780 annue.

L'indennità di residenza di cui al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e alla legge 20 agosto 1921, n. 1080, è soppressa.

Art. 17.

Fino alla pubblicazione del regolamento, e non oltre l'anno scolastico 1923-24, si provvederà all'applicazione del presente decreto con ordinanze del Ministro dell'istruzione pubblica, aventi valore di disposizioni regolamentari.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 213. — GRANATA.

TABELLA A.
(Art. 1)

CATEGORIE	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Straordinario	5,600 —	300 —
Ordinario	5,900 —	400 —
Id. dopo 4 anni	6,200 —	400 —
Id. id. 8 id.	6,600 —	400 —
Id. id. 12 id.	7,000 —	500 —
Id. id. 16 id.	7,600 —	500 —
Id. id. 20 id.	8,200 —	500 —
Id. id. 24 id.	8.800 —	500 —
Id. id. 28 id.	9,500 —	500 —

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

TABELLA *B.*
(Art. 9)

Calcolo del costo di una scuola provvisoria sulla base del costo medio di una scuola rurale unica mista.

TITOLO	IMPORTO
Stipendio medio dell'insegnante, indennità minima di carovivere, indennità di riordinamento, quota del contributo dello Stato per la ricchezza mobile	8760
Spese di vigilanza, esami, supplenze	650
Costo medio di una scuola rurale unica mista . . .	9410
Economia da conseguire per ogni scuola provvisoria, secondo l'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410.	2210
Quota di spesa per ogni scuola provvisoria da corrispondersi agli Enti culturali delegati	7200

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2999.
Estensione alla Società nazionale Dante Alighieri della tariffa speciale per i pacchi postali contenenti libri accordata con Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 327, e 27 settembre 1923, n. 2187.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327, che istituisce la tariffa speciale dei pacchi postali contenenti libri spediti da case editrici o da case librarie;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2187, che reca modificazioni ed aggiunte al R. decreto 8 febbraio 1923, numero 327;

Riconosciuta l'opportunità di assecondare la Società nazionale Dante Alighieri nell'opera di diffusione per la coltura del sentimento nazionale esplicata per mezzo della distribuzione gratuita di pubblicazioni di propaganda;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° febbraio 1924 la tariffa speciale istituita col R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327, modificato col R. decreto 27 settembre 1923, n. 2187, per i pacchi postali contenenti libri spediti da case editrici o da case librarie e diretti nell'interno del Regno e nelle Colonie è estesa ai pacchi postali contenenti libri scambiati tra il Consiglio centrale ed i Comitati del Regno e delle Colonie della Società nazionale Dante Alighieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 216. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3022.
Interpretazione di alcune norme del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, numero 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 866, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria, ed il R. decreto 1° ottobre 1881, n. 440, per la sua esecuzione;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 14 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, contenente disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale;

Visti i Regi decreti 22 aprile 1920, n. 472; 6 giugno 1920, n. 730; 11 gennaio 1923, n. 135; 8 febbraio 1923, n. 251, e successive modificazioni, riguardanti tutti, gli ufficiali della Regia marina;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1779, che estende agli ufficiali della Regia marina il R. decreto 9 luglio 1923, numero 1561, riguardante gli ufficiali dell'Esercito in posizione ausiliaria speciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1, lett. *a*) del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, è aggiunto il seguente comma: « Qualora l'ammontare della pensione, calcolato nel modo suesposto, pur non superando i 9/10 della media degli stipendi, superi tuttavia la somma di L. 12,000 e per metà per la parte eccedente detto limite ».

La disposizione di cui all'art. 1, lett. *d*), del R. decreto n. 1561, sopra citato, relativa alla corresponsione di una indennità per una volta tanto agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale, deve intendersi applicabile mediante, quando occorra, un nuovo computo, anche agli ufficiali che trovavansi in detta posizione alla data del citato decreto.

Art. 2.

Per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale alla data del 30 giugno 1923, di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, il tempo intercorrente dalla data del loro collocamento nella posizione suddetta fino al 30 giugno 1923, è computato come trascorso in servizio effettivo per la determinazione della media biennale e del numero di anni di servizio in base a cui deve liquidarsi la nuova pensione provvisoria di cui al predetto articolo n. 2.

Qualora l'ufficiale abbia conseguito una promozione anteriormente al 30 giugno 1923, il computo della media è fatto in base allo stipendio che avrebbe percepito se fosse rimasto, sino alla data predetta, nello stesso grado che rivestiva all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale.

Art. 3.

Sulla base di venti anni di servizio, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, deve essere effettuata anche la liquidazione della pensione provvisoria per quegli ufficiali i quali, pur possedendo i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 710, contino meno di venti anni di servizio utile agli effetti della posizione ausiliaria speciale.

Art. 4.

Le disposizioni riguardanti i maestri direttori di banda di cui all'art. 4 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, debbono essere applicate con riferimento all'art. 13 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 710, e all'art. 6, terzo comma, del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, quale è stato modificato dall'art. 1 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183.

Per effetto di tali disposizioni i maestri direttori di banda esuberanti al nuovo organico, sia perchè non risultati idonei nello speciale concorso di cui all'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, come sopra citato, sia perchè non vi abbiano preso parte, qualora abbiano raggiunto il 50° anno di età, ed il 40° anno di servizio utile per la pensione, saranno collocati a riposo.

Coloro che abbiano i requisiti richiamati dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 giugno 1923, n. 710, saranno collocati in posizione ausiliaria speciale.

Coloro infine che non abbiano raggiunto al 27 luglio 1923, data di entrata in vigore del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, i 15 anni di servizio utile per il collocamento in posizione ausiliaria speciale, saranno dispensati dal servizio attivo d'autorità ed acquisteranno diritto ad una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computate le campagne di guerra.

I maestri direttori di banda collocati in posizione ausiliaria speciale vi rimarranno fino al raggiungimento del 50° anno di età, dopo di che saranno collocati a riposo.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in un unico testo le disposizioni legislative emanate, dopo il 1919, per la riduzione dei ruoli organici degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto, eccezione fatta per quello dell'art. 4, sono analogamente estese per gli ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 242. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3021.
Aumento dell'interesse annuo corrisposto sui fondi versati in conto corrente postale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale del 6 settembre 1917, n. 1451, col quale fu istituito il servizio dei conti correnti ed assegni postali;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622, approvante il regolamento di esecuzione del servizio stesso;

Visti i Regi decreti 25 gennaio 1921, n. 44, e 7 gennaio 1923, n. 36, concernenti il saggio dell'interesse da corrispondersi sulle somme depositate in conto corrente postale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1924 la misura dell'interesse annuo corrisposto sui fondi versati in conto corrente postale è elevato al 2.50 per cento, ferme restando le modalità di liquidazione stabilite col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*. OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924
Atti del Governo, registro 220, foglio 241. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3020.
Proroga della facoltà accordata al Ministero delle finanze di autorizzare l'applicazione del dazio ridotto e l'esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio importato allo scopo di utilizzazione nei motori agricoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1921, n. 54;
Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 534;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata al 31 dicembre 1924 la facoltà accordata al Ministero delle finanze col R. decreto 11 marzo 1923, n. 534, di autorizzare l'applicazione del dazio ridotto di L. 10 il quintale e l'esenzione dalla tassa di vendita, per il petrolio importato per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dallo stesso Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale, fermo restando il disposto con l'art. 2 del suindicato R. decreto 11 marzo 1923, n. 534.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei dedecreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 240. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3029.
Esenzione tributaria per gli atti di liberalità a favore degli orfani di guerra.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto concernente l'esenzione tributaria per gli atti di liberalità a favore degli orfani di guerra.

SIRE,

Allo stato attuale della legislazione non vi ha speciale privilegio di esonero tributario per gli atti di donazione a favore di singoli orfani di guerra, ma soltanto a favore degli Istituti ed Enti morali debitamente riconosciuti, che abbiano per scopo la protezione ed assistenza degli orfani di guerra (articoli 10 e 40 legge 18 luglio 1917, n. 1143, e 111 del relativo regolamento 30 giugno 1918, n. 1044).
Restavano pertanto escluse da tale beneficio di legge, perchè su di esse non si era fermata l'attenzione, le liberalità a favore di singoli orfani, le quali non sono state, in verità, molto numerose, ma per il loro alto significato patriottico ed umanitario, sono ugualmente meritevoli di essere favorite con un trattamento tributario di esonero.
All'uopo provvede l'unito schema di decreto-legge, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli atti di liberalità a favore degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti dalle tasse di registro e di trascrizione.

Ordiniamo che il presente decreto, il quale ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 250. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3034.
Modificazioni agli articoli 8, 26 e 37 del R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428, relativo all'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti i Nostri decreti n. 2225 in data 27 settembre 1923, e n. 2428 del 16 ottobre stesso anno;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 8, 26 e 37 del Nostro decreto n. 2428 in data 16 ottobre 1923 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 8, terzo comma, aggiungere: « In casi specialissimi, quando risulti che la famiglia del cessato ricevitore rimarrebbe priva di sufficienti mezzi di sussistenza, il Ministro può derogare al biennio di supplenza ».
Art. 26, settimo comma, lettera *a*), alle parole: « Commissioni provinciali » sono sostituite le parole « Commissioni compartimentali ».
Art. 37, dopo le parole: « *Gazzetta Ufficiale* del Regno », aggiungere: « salvo quanto è disposto col R. decreto n. 2225 del 27 settembre 1923, riguardante la istituzione di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali telegrafici e lo speciali disposizioni contenute nel regolamento e annesso allegato A approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, circa il modo di prestazione delle cauzioni provvisorie per le quali verranno stabilite norme definitive col nuovo regola-

mento da pubblicarsi ai sensi dell'art. 35 del presente decreto; e .....».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 255. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3035.

Abolizione e riduzione della tassa di successione e di donazione per alcuni gradi di parentela in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150;
Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1802;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 1914;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa stabilita dall'art. 7 della tariffa annessa al R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, è soppressa per le successioni:

a) fra parenti in linea retta, salvo quanto è disposto nell'art. 3 per i figli adottivi;

b) fra coniugi;

c) tra fratelli e sorelle;

d) tra zii e nipoti;

e) a favore dei discendenti di fratelli e sorelle dell'autore e della successione, se succedono per diritto di rappresentazione.

Art. 2.

E' soppressa altresì la tassa sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi tra parenti in linea retta, stabilita dalla tariffa di cui al precitato articolo 7.

L'atto è soggetto alla tassa fissa di L. 10.

La tassa sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi negli altri rapporti di famiglia indicati nel precedente articolo, esclusi quelli in linea retta, è ridotta alla misura stabilita dalla vigente tariffa per i trasferimenti a titolo oneroso.

La tassa fissa di L. 10 è pure dovuta sugli atti indicati all'articolo 9 della tariffa di cui al precedente articolo, in sostituzione delle tasse proporzionali ivi stabilite.

Art. 3.

Nelle trasmissioni a titolo gratuito per atti tra vivi e per causa di morte la tassa è stabilita:

a) in base alla aliquota del 6 % fra prozii e pronipoti, cugini ed altri parenti non oltre il quarto grado;

b) in base alla aliquota dell'8 % tra altri parenti;

c) in base alla aliquota del 10 % tra affini:

d) in base alla aliquota del 12 % tra estranei.

Con le stesse aliquote si regola la tassa dovuta nelle successioni legittime o testamentarie dei figli adottivi agli adottanti; nelle successioni testamentarie dello adottante all'adottato e nelle donazioni tra loro, salvo in tutti questi casi la riduzione della tassa a metà.

Ove però fra l'adottante e l'adottato vi siano rapporti di parentela compresi negli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono applicabili senz'altro le disposizioni di questi articoli.

Art. 4.

Restano tuttora ferme le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 delle norme relative alla tassa sugli affari approvate con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, riguardo alla forma delle denuncie di successione e di avveramento di condizioni sospensive enunciate in atti di ultima volontà, alle persone obbligate a presentare le denuncie ed ai termini per la presentazione anche quando trattisi di trasferimenti esenti dalla tassa di successione ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, semprechè il trasferimento comprenda beni immobili o diritti capaci di ipoteca, e ciò agli effetti dell'annotazione sui registri fondiari.

Nel caso di ritardo, di omissione della denuncia o di omissione di beni nella denuncia dei trasferimenti esenti da tasse è applicabile una pena pecuniaria di L. 10.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 16 e 17 delle norme relative alla tassa sugli affari approvate col R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, non si applicano per le successioni esenti da tassa ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 6.

Le presenti disposizioni sono applicabili agli atti stipulati ed alle successioni apertesi a partire dal 1° dicembre 1923 ed andranno in vigore nel giorno stesso della loro pubblicazione in lingua italiana sui Bollettini ufficiali dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 256. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3037.

Abolizione della carica di vice-commissario per i servizi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1459, che istituisce il Commissariato per i servizi della marina mercantile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 1° marzo 1924 la carica di vice-commissario per i servizi della marina mercantile, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1459, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 260. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3041.
Abolizione della fascetta filigranata bollata per i vini spumanti e per le acque minerali in bottiglie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1260, concernente la tassa di bollo sulle vendite di vini spumanti ed acque minerali in bottiglia;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1923, n. 2514, relativo all'abolizione della fascetta filigranata bollata per vini spumanti e le acque minerali ed alla sostituzione con la tassa generale di bollo sugli scambi dei detti prodotti nella misura del 3 per cento;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con particolari norme il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di tassazione per quanto riguarda i vini spumanti e le acque minerali trattandosi di prodotti non vincolati da alcuna particolare limitazione per la determinazione dei prezzi di vendita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I vini spumanti e le acque minerali in bottiglia, per quanto concerne le tasse di bollo di scambio e di vendita al pubblico fino a tutto il 30 giugno 1924, sono soggetti al seguente trattamento.

Art. 2.

L'applicazione della tassa di bollo di che all'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1260, sul prezzo di vendita al pubblico dei vini spumanti e delle acque minerali in bottiglia tanto nazionali quanto importati dall'estero, è prorogata a tutto il 30 giugno 1924.

La detta tassa starà a carico degli acquirenti senza distinzione fra i prodotti muniti di fascetta, e quelli che ne sono sforniti.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1924, la tassa di scambio di che all'articolo 1 del R. decreto-legge 27 novembre 1923, n. 2514, da corrispondersi sulle fatture obbligatorie per gli scambi di vini spumanti e di acque minerali in bottiglia sforniti di fascetta bollata effettuati dai fabbricanti, dagli esercenti di sorgenti e dagli importatori è aumentata come appresso.

Vini spumanti.

Tassa di L. 10 per cento del prezzo di fattura. La tassa complessiva per ogni fattura non sarà inferiore a L. 2 per ogni bottiglia ed a L. 1 per ogni mezza bottiglia.

Acque minerali.

Tassa di L. 10 per cento del prezzo di fattura qualunque sia il numero delle bottiglie.

Le dette tasse staranno a carico dei commercianti acquirenti per i prodotti nazionali e degli importatori per i prodotti importati.

Art. 4.

La tassa di scambio nei successivi scambi effettuati fino al 30 giugno 1924, da grossisti ad altri commercianti è dovuta nella misura di centesimi 50 per cento tanto per i prodotti muniti di fascetta quanto per quelli che ne sono sforniti.

Art. 5.

Nessun rimborso o cambio con altri valori bollati competerà a chiunque dopo il 30 giugno 1924 detenga fascette bollate e bollini di abbonamento per i vini spumanti e per le acque minerali in bottiglia, tanto se applicati sui prodotti quanto se ancora riuniti in fogli interi od in mezzi fogli.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto-legge entreranno in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate le contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 276. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3042.
Modifica alla tassazione dei conferimenti dei beni immobili in società agli effetti della legge di registro.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto recante modificazioni alla tassazione di conferimenti di beni immobili in società agli effetti della legge di registro.

SIRE,

L'art. 77 della tariffa annessa al testo unico della legge sul registro 20 maggio 1897, n. 217, aveva stabilito, per i conferimenti in società dei beni diversi da denaro, la stessa aliquota prescritta per le trasmissioni degli stessi beni a titolo oneroso.

In seguito, sia per l'influsso della giurisprudenza che aveva voluto distinguere il conferimento dal trasferimento, e sia sopratutto per favorire lo sviluppo delle società e stimolarne la sincerità degli atti costitutivi, coll'art. 8 della legge 23 aprile 1911, n. 509, ri-

prodotto negli articoli 81 e seguenti della tariffa di registro approvata con R. decreto 22 gennaio 1922, n. 10, modificata con decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2772, si vollero tenere distinti i conferimenti di beni in società dai trasferimenti ordinari, e per i conferimenti sociali si istituì una voce propria, come tassa a sè stante, molto più lieve di quella stabilita per i trasferimenti a titolo oneroso.

Siccome peraltro sotto l'impero della tariffa di registro del 1897 si erano spesso verificate elusioni delle tasse di trasferimento immobiliare da parte delle società per azioni specialmente, le quali in sede di scioglimento dismettevano i loro beni a favore di singoli o anche di altre società, che avevano avuto cura di concentrare nelle loro mani tutte le azioni per divenire proprietari dei beni medesimi, sottostando al pagamento della tassa più lieve — quella graduale di divisione — collo stesso art 8 della legge del 1911 si procurò di rimediare all'inconveniente, disponendosi che per le assegnazioni di beni immobili ai portatori di azioni emesse dalle società di capitali e per le consimili assegnazioni nelle società di persone fatte a soci diversi dal conferente si rendesse applicabile la tassa di trasferimento in misura ridotta, ma a computo proporzionale.

Se non che precluso in tal modo l'adito ad una forma di artifizio, non tardò a spuntarne un altro, e più grave del primo, consistente in questo: che da parte delle società si simulavano, e si simulano tuttora, dei veri e propri atti di compra-vendita sotto forma di conferimento di beni immobili, ritenuti necessari per i fini della propria speculazione.

Una delle forme più in uso è la costituzione di società tra proprietari di fondi rustici ed urbani, che vogliano vendere i loro beni, e gli acquirenti capitalisti, gli uni conferendo immobili e gli altri denaro. Poco tempo dopo, il socio proprietario esce dalla società, o alienando le azioni o dichiarando di essere stato disinteressato con denaro sociale, e gli altri soci restano assoluti proprietari degli stabili, che hanno cura di trasformare o migliorare, per poi rivenderli o farne oggetto di speculazione. In tal modo l'acquisto da parte della società sfugge alla tassa di trasferimento ordinaria.

Lo stesso si verifica in occasione degli aumenti di capitale, mediante emissione di nuove azioni che vengono collocate mediante consegna a coloro che apportano immobili che le società intendono di acquistare, tenuto conto che le azioni in mano del conferente rappresentano un equivalente del prezzo per la loro facilità di negoziazione.

A rimuovere l'abuso, incompatibile con lo spirito della legge del 1911, la quale certamente non era diretta a creare un privilegio a favore delle società rispetto ad altre categorie di contribuenti: ed avuto anche riguardo che la finanza si trova disarmata di fronte a tale artifizio, dal momento che, come è noto, l'art. 82 del Codice di commercio consente che le società possono divenire proprietarie assolute dei beni conferiti, si rende indispensabile di ritornare all'antico, di parificare cioè il conferimento in società al trasferimento dei beni immobili agli effetti tributari, sia per le aliquote di tassa che per le norme di applicazione della tassa.

Uguale trattamento viene fatto nel caso di conferimenti di beni immobili dipendenti dalla fusione di società o dalla trasformazione di società cooperative in società commerciali nelle forme contemplate dall'art. 76 del Codice di commercio.

Si è ritenuto soltanto di eccettuarne gli stabilimenti od opifici industriali, perchè riguardo ad essi è difficile la manovra di mera speculazione e di smembramento, sia per lasciare indisturbata l'industria nazionale, ma si esige la garanzia che la destinazione specifica di tali immobili risulti accertata agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Chiarita così la portata del provvedimento confido che la Maestà Vostra si degni di apporre al decreto la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 8 della legge 23 aprile 1911, n. 509, portante modificazioni alle leggi sulle tasse di bollo, registro, ipotecarie e sulle concessioni governative;

Visti gli articoli 81 lettera *b*), 82 e 85 della tariffa di registro, approvata con R. decreto 22 gennaio 1922, n. 107;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2772, relativo alla riforma della tariffa delle tasse ipotecarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tasse proporzionali di registro per il conferimento di beni immobili in società, di che agli articoli 81 lettera *b*) 82 e 85 della tariffa di registro, approvata con R. decreto 22 gennaio 1922, n. 107, modificati col Nostro decreto 23 dicembre 1923, n. 2772, sono applicabili esclusivamente al conferimento in società di stabilimenti industriali accertati come tali agli effetti della imposta sui fabbricati.

Ogni altro conferimento di beni immobili in società è soggetto alle tasse proporzionali ordinarie stabilite per la trasmissione degli immobili con l'art. 1 dell'anzidetta tariffa di registro, come sopra modificata.

Il presente decreto deve applicarsi agli atti presentati alla registrazione a partire dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 277 — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923.

Composizione e funzionamento del Consiglio superiore di statistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, che reca provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2673, concernente l'ordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2877, che determina le funzioni del Consiglio superiore di statistica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore di statistica si compone di 8 membri, nominati per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale e scelti fra i cultori delle discipline statistiche ed economiche; del direttore generale della statistica e di non più di 4 funzionari incaricati di dirigere i servizi statistici presso altri Ministeri. I servizi statistici che possono avere tale rappresentanza nel Consiglio supe-

riore sono designati, ad ogni quadriennio, dal Consiglio dei Ministri.

Quando il Consiglio superiore debba occuparsi di statistiche riguardanti speciali rami dell'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione interessata, se non abbia già un suo rappresentante nel Consiglio ai termini del comma precedente, sarà invitata a designarlo ed esso parteciperà ai lavori del Consiglio con voto deliberativo.

Potranno anche essere invitati a ciascuna sessione del Consiglio, e vi avranno voto consultivo, rappresentanti di associazioni o Enti a carattere statistico, economico o amministrativo e di uffici statistici locali, nonchè funzionari e privati studiosi specialmente competenti negli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

Art. 2.

Il presidente del Consiglio superiore di statistica è nominato dal Ministro per l'economia nazionale fra i componenti del Consiglio stesso. Dura in carica un quadriennio e non può essere rieletto se non dopo un intervallo di quattro anni.

I membri di nomina Regia durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e sono rieleggibili. Nel primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, successivamente dall'anzianità.

Quando il Ministro, o in sua vece il Sottosegretario di Stato, interviene alle sedute, assume la presidenza.

Art. 3.

Il Consiglio superiore di statistica è convocato dal Ministro per l'economia nazionale in sessione ordinaria almeno una volta l'anno e in sessione straordinaria ogni volta che il Ministro lo ritenga opportuno o ne sia richiesto da altri Ministri, dal Comitato permanente o da almeno 5 membri del Consiglio.

Art. 4.

Nel seno del Consiglio superiore è istituito un Comitato permanente di statistica, che rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni, prepara il lavoro per le sessioni stesse e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Esso inoltre risolve le difficoltà che possono sorgere nell'esecuzione dei lavori statistici affidati alla Direzione generale della statistica o ad altre Amministrazioni, riferendone poi al Consiglio.

Il Comitato permanente è composto del presidente del Consiglio superiore, di 3 membri scelti dal Consiglio stesso e del direttore generale della statistica.

Art. 5.

Un funzionario della Direzione generale della statistica terrà l'ufficio di segretario del Consiglio superiore e del Comitato permanente.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1924.

Facoltà di emettere assegni circolari al Monte Pio - Cassa di risparmio di Empoli e al Monte di Pietà di Padova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul nuovo regime degli assegni circolari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923 per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

E' concessa la facoltà di emettere assegni circolari ai termini del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, agli istituti seguenti: Monte Pio - Cassa di risparmio di Empoli; Monte di pietà di Padova.

Roma, addì 4 gennaio 1924.

Il Ministro per le finanze
A. DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale
CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1924.

Facoltà di emettere assegni circolari al Credito veneto, all'Unione bancaria nazionale e alla Banca biellese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul nuovo regime degli assegni circolari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa la facoltà di emettere assegni circolari ai termini del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, agli istituti seguenti: Credito veneto, Padova; Unione bancaria nazionale, Brescia, e Banca biellese, Biella.

Roma, addì 2 gennaio 1924.

Il Ministro per le finanze
A. DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale
CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	236766	24.50	Cacciami *Tersilla* fu Clemente, *nubile*, dom. a Grignasco (Novara).	Cacciami *Maria-Tersilla* fu Clemente, *minore, sotto la patria potestà della madre Sagliaschi Maria di Giovanni ved. di Cacciami Clemente*, dom. a Grignasco (Novara).
»	220480	17.50	Cacciami *Tersilla* fu Clemente, minore, sotto la patria potestà della madre Sagliaschi Maria di Giovanni, ved. di Cacciami Clemente dom. a Grignasco (Novara).	Cacciami *Maria-Tersilla* fu Clemente, ecc. come contro.
Cons. 5 %	244527	330 —	Nigro Giulia di Donato, *nubile*, dom. in Napoli.	Nigro Giulia di Donato, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.
3.50 %	455670	70 —	*Fovana* Faustina fu Giovanni, ved. di *Salio Giuseppe*, dom. a Guzzago (Novara).	*Fovanna* Faustina fu Giovanni ved. di *Saglio-Trombone Nicola*, dom. a Guzzago (Novara).
Prest. Naz. 4.50 %	8791	9 —	*Vincenzi* Giuseppe di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Finale Emilia (Modena).	*Vicenzi* Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 5 %	136071	55 —	Di Martino Raffaele di Giacomo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Giugliano (Napoli).	Di Martino Raffaele di Giacomo, dom. a Giugliano (Napoli).
»	303508	14,500 —	per l'usufrutto: Mussato *Gaetana* fu *Alberto* ved. di Casiraghi Alberto, dom. a Milano. per la proprietà al: Pio Albergo Trivulzio di Milano.	per l'usufrutto a: Mussato *Rosalia-Gaetana* fu *Antonio*, ved. di Casiraghi Alberto, dom. a Milano ed il resto come contro.
»	327443	65 —	De Rosa Margherita Maria ed Alfonsina fu *Amato, minori*, sotto la patria potestà della *madre Robertazzi Rosa di Giuseppe ved. De Rosa*, dom. a S. Gregorio Magno (Salerno).	De Rosa Margherita, Maria ed Alfonsina *di Arcangelo*, minori, sotto la patria potestà del *padre*, dom. a San Gregorio Magno (Salerno).
»	178925	65 —	Indiveri Angela, moglie di Siano Salvatore, Filomeno, Emma-Amalia, Emma-Maria ed Ida, nubili, e Carmela fu Luigi, quest'ultima minore, sotto la patria potestà della madre *Rocco* Gisella ved Indiveri, quali eredi indivisi del padre, dom. a Salerno; con usufrutto vitalizio a *Rocco* Gisella fu *Angelo* ved. Indiveri, dom. a Salerno.	Indiveri Angela, moglie di Siano Salvatore, Filomeno, Emma-Amalia, Emma-Maria ed Ida, nubili, e Carmela fu Luigi, quest'ultima minore, sotto la patria potestà della madre *Rocca* Gisella ved. Indiveri, quali eredi indivisi del padre, dom. a Salerno; con usufrutto vitalizio a *Rocca* Gisella fu *Angela* ved. di Indiveri Luigi, dom. a Salerno.
»	254	35 —	Rocca Gisella fu *Luigi*, ved. di *Indineri* Luigi, dom. a Salerno.	Rocca Gisella fu *Angela* ved. di *Indiveri* Luigi, dom. a Salerno.
»	253604	30 —	Gnemmi *Raffaele* fu Antonio, dom. in Intra (Novara), con vincolo di usufrutto.	Gnemmi *Luigi-Raffaele* fu Antonio, ecc. come contro.
Prest. Naz. 4.50 %	5427 5424	171 — 36 —	Ansaldo Emma fu *Giuseppe-Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Giuseppe-Pietro*, dom. in Quinto al Mare (Genova). La seconda rendita è vincolata di usufrutto a Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Giuseppe-Pietro*, dom. in Quinto al Mare (Genova).	Ansaldo Emma fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Pietro*, dom. come contro. La seconda rendita è vincolata di usufrutto a Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Pietro*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	275620	1750 —	Basso Margherita fu Giovanni Antonio, *nubile*, domiciliata in Agordo (Belluno).	Basso Margherita fu Giovanni Antonio, *minore, sotto la patria potestà della madre De Pian Annetta*, dom. come contro.
»	551856	147 —	Basso Margherita fu *Giovanni-Battista*, nubile, domiciliata in Agordo (Belluno).	Basso Margherita fu *Giovanni Antonio*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	68340	210 —	Arcere Giuseppina, Matilde, Giovanni, Teresa, *Roberto* e Domenica fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Borruto Maria Sofia fu Ignazio, ved. di Arcere Domenico, dom. a Torino.	Arcere Giuseppina, Matilde, Giovanni, Teresa *Norberto*, ecc. come contro.
»	18301	180 —	Callari Marianna fu Luigi, moglie di Bagnasco Rosario, dom a Palermo; con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosina* fu *Antonio*, ved. di Callari Luigi, dom. in Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosalia* fu *Antonino*, ved. ecc. come contro.
3.50 %	311498	168 —	D'Alessio Antonietta Margherita fu Emidio, detto Emilio, nubile, minore, sotto la patria potestà della madre *Neonila Pantelceva* ved D'Alessio, dom. a Numici di Amatrice (Aquila); con usufrutto vitalizio a *Pantelceva Neonila* fu Giacomo, ved. D'Alessio.	D'Alessio Antonietta Margherita fu Emidio, detto Emilio, nubile, minore, sotto la patria potestà della madre *Leonia Penteleff*, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a *Penteleff Leonia*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 dicembre 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni quinquennali del Tesoro nominativi

Si notifica

che il buono quinquennale del Tesoro 5 % di sesta emissione n. 189 di L. 600 intestato a Lavezzari *Ernesto* fu Vittorio, minore sotto la tutela di Cei Pietro, con usufrutto a favore di Poggi Francesca, doveva invece essere intestato a *Lavezzari Ernesta Francesca Angela* fu Vittorio, ecc. come sopra, e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la Regia pretura di Alessandria, 1° mandamento, il 3 gennaio 1924.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rinnovo del riferito buono, ora scaduto, in altro equivalente novennale intestato a Lavezzari Ernesta Francesca Angela fu Vittorio, ecc. come sopra.

Roma, 21 gennaio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Con decreto Reale 23 dicembre 1923, vennero nominati componenti il Consiglio provinciale di sanità della provincia di Zara per il triennio 1922-1924, i seguenti signori:

Mandel dott. Maurizio, medico chirurgo;
Rolli dott. Eugenio, medico chirurgo;
Santucci dott. Giuseppe, chimico;
Arnerich avv. Antonio, giureconsulto;
Perlini Venceslao, farmacista;
Vitaliani dott. Ugo, veterinario;
Vallach ing. Eugenio, ingegnere;
Cabelich Edoardo, esperto nelle materie amministrative;
Crespi Luigi di Onorato, esperto nelle scienze agrarie.

p. *Il Ministro*: LUTRARIO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.